

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

XCV.

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Congedi.* — Il deputato Antonibon chiede informazioni sul progetto di legge circa il miglioramento della sorte degli impiegati — Spiegazioni del deputato De Donno, presidente della Commissione — Istanza del deputato Brunetti sull'ordine del giorno, e risposta del presidente. — Interpellanza svolta dal deputato Mancini sopra atti e tolleranze del Ministero in materia ecclesiastica contro le leggi ed il diritto pubblico dello Stato — Riserve di risposta nella tornata di domani del ministro guardasigilli e del deputato Guerrieri-Gonzaga.

La seduta è aperta alle ore 2 20 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per affari domestici: l'onorevole Marazio, di giorni sei; l'onorevole Basetti, di giorni otto; l'onorevole Cavallotti, di giorni dieci; l'onorevole Dall'Acqua, di giorni quindici; l'onorevole Camperio, di giorni venti.

Per ragioni di salute, l'onorevole Lanzara lo domanda di giorni quindici.

(Sono accordati.)

PRESIDENTE. L'onorevole Antonibon ha facoltà di parlare sull'ordine dei lavori parlamentari.

ANTONIBON. Desidererei conoscere lo stato dei lavori della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per il miglioramento delle condizioni degli impiegati dello Stato, e quali ostacoli si frappongono alla presentazione della relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole De Donno, presidente di quella Commissione, potrà dare gli schiarimenti richiesti dall'onorevole Antonibon.

DE DONNO. La Commissione non ha mancato di occuparsi del progetto di legge. Però essa, fino dalla prima riunione, avvertì che per procedere con efficacia nei suoi lavori, v'era bisogno di uno stato de-

gli impiegati civili, e incaricò il suo segretario, onorevole Manfrin, perchè vedesse quale fosse il pensiero del ministro delle finanze. Il ministro delle finanze acconsentì di buon grado a ripresentare il progetto sullo stato degli impiegati civili e la Commissione attende che la promessa del ministro delle finanze divenga un fatto. Sono dolente poi di dover dire che la Commissione sente di lavorare senza base.

Del resto la Camera renderà giustizia che la posizione della Commissione su di questo progetto di legge, è non poco imbarazzante.

BRUNETTI GAETANO. Prego l'onorevole nostro presidente di far mettere all'ordine del giorno degli uffici il progetto di legge per la circoscrizione amministrativa.

L'altro giorno il presidente del Consiglio giustificò la sospensione dell'altro disegno di legge per la circoscrizione giudiziaria, asserendo che doveva andare in discussione unitamente a quello per la circoscrizione amministrativa.

Ora, essendo l'uno e l'altro questi progetti importantissimi, ed interessando la Camera che siano discussi in questa parte della Sessione, pregherei l'onorevole presidente di mettere all'ordine del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

giorno negli uffici quello che concerne la circoscrizione amministrativa.

PRESIDENTE. Onorevole Brunetti, deggio osservarle che questo progetto non è ancora stampato, quindi è inutile la sua istanza.

BRUNETTI G. Allora pregherei l'onorevole presidente di volerne sollecitare la stampa e la distribuzione.

PRESIDENTE. Non giova che faccia a me questa istanza, poichè, quando sarà stampato e distribuito, questo schema di legge viene di diritto iscritto all'ordine del giorno degli uffici.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO MANCINI INTORNO AD ATTI DI TOLLERANZA CONTRO LE LEGGI IN MATERIA ECCLESIASTICA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza dell'onorevole Mancini al ministro di grazia e giustizia sopra atti e tolleranze in materia ecclesiastica contro le leggi ed il diritto pubblico dello Stato.

L'onorevole Mancini ha la parola per svolgere la sua interpellanza.

MANCINI. Fin dal 6 marzo, sono quasi due mesi, io per primo chiesi di interpellare l'onorevole presidente del Consiglio ed il ministro guardasigilli intorno ad atti e tolleranze del Ministero in materia ecclesiastica con offesa delle leggi e del diritto pubblico dello Stato. L'onorevole presidente del Consiglio, trovandosi assente il ministro guardasigilli, espresse il desiderio che si attendesse la di lui presenza per fissarsi il giorno in cui potesse svolgersi quest'interpellanza, al che naturalmente di buon grado aderii.

Qualche tempo dopo l'onorevole mio amico La Porta, avendo dovuto dirigere una interrogazione al Ministero intorno ad elezioni popolari di parroci avvenute in Sicilia, e non avendo avuto l'agio di svolgere completamente le idee che egli voleva esporre alla Camera, annunciò che anch'egli intendeva fare un'interpellanza al Ministero intorno alle relazioni tra lo Stato e la Chiesa.

Se l'onorevole presidente del Consiglio si fosse compiaciuto di accettare indistintamente le due interpellanze per l'affinità che regnava tra le due materie, non si sarebbe sollevata una questione, che alcuni fuori di questo recinto non hanno compresa. Egli è per ciò che, chiedendone scusa alla Camera, ne dirò una breve parola.

Il presidente del Consiglio si dichiarò pronto a rispondere alla seconda interpellanza, manifestando il desiderio che la prima ne rimanesse annullata ed assorbita, non ricusando, come non l'avrebbe potuto, al primo interpellante il diritto che appartiene generalmente a qualunque deputato di prendere la parola nella discussione in cui quell'interpellanza avrebbe dato luogo.

Ciò destò, o signori, in me ed in molti il timore di lasciar stabilire un precedente parlamentare pericoloso, il quale in determinate circostanze potesse insidiare e rendere illusorio il diritto d'interpellanza, che è uno dei più preziosi diritti delle minoranze parlamentari e delle individualità che le compongono. Per tal motivo m'indussi a mantenere il mio diritto d'interpellante, e fui sussidiato efficacemente dall'onorevole mio amico Nicotera. Nè l'onorevole Minghetti si è piegato ad accettare la mia interpellanza, se non quando l'onorevole La Porta, per un sentimento di squisita delicatezza e cortesia verso di me, di cui amo qui rendergli grata testimonianza, ed anche senza dubbio per concorrere alla difesa di quella prerogativa parlamentare indirettamente minacciata, dichiarò di ritirare le risoluzioni che aveva dapprima sottomesso al giudizio della Camera. Così al presidente del Consiglio mancò ogni onesta ragione, ogni pretesto plausibile, per ostinarsi a schivare la mia interpellanza.

Accettata ora quest'interpellanza, riconosciuto e posto in salvo il diritto che ha ciascun deputato di muovere in questo recinto interrogazioni od interpellanze sopra l'indirizzo politico od amministrativo del Governo; ho domandato oggi, o signori, a me stesso: A qual pro io debba affaticare la Camera colle mie parole in un argomento nelle sue parti essenziali già esposto con lucidezza e vigore dall'altro interpellante, qualunque studio io ponga ad evitare ripetizioni?

Io vi confesso che il timore di mettere a dura prova la vostra indulgenza, ed anche lo stato sofferente di mia salute, mi consiglierebbero a rinunciare all'interpellanza, se non mi trattenesse una considerazione di superiore importanza.

Poichè più non esiste davanti alla Camera veruna risoluzione, avendo l'onorevole La Porta ritirata la sua; se io rinunziassi, varrebbe a mancare interamente quella discussione seria e solenne, che l'opinione pubblica ansiosamente sollecita ed attende nel seno di quest'Assemblea sopra un argomento, al quale si collegano gli interessi morali e politici della nazione italiana, la solidità delle nostre libere istituzioni e dell'edifizio nazionale che

abbiamo innalzato, la dignità stessa dell'Italia in faccia a tutte le altre nazioni civili, infine il suo avvenire nella storia del mondo. No: io non posso espormi al grave rimprovero, che per le ambagi del Ministero, e per la cortesia del mio amico La Porta, una mia imprudente rinuncia abbia impedito qui ai rappresentanti della nazione di manifestare le loro idee intorno a così importante argomento, ed i loro giudizi sopra l'indirizzo politico del Ministero nella questione ecclesiastica.

Egli è con questo intendimento che accetto l'ingrato compito di rientrare nella materia, che nella precedente seduta fu sfiorata, col proposito già accennato di evitare, per quanto sarà possibile, inutili ripetizioni.

Ma debbo riconoscere che l'onorevole La Porta ha già reso alla causa che difese con tanto zelo ed ingegno un grande servizio, imperocchè, o signori, egli ha obbligato l'onorevole ministro guardasigilli, nella lunga ed elaborata orazione, colla quale gli rispose, a sottomettere alla Camera le sue idee, i principii regolatori della politica ecclesiastica del Gabinetto, i suoi mezzi di giustificazione.

Io dunque avrò la opportunità di tener conto delle dichiarazioni e delle opinioni già espresse dal ministro; e mentre egli conchiudeva compiacendosi de' risultati della politica ministeriale, alla quale dicevasi riconoscente pel nostro paese di uno stato di pace e di tranquillità, ed apertamente annunziava che il Gabinetto intende perseverare nella via finora battuta senza mutare in alcuna guisa questo indirizzo, il mio compito sarà invece quello di indirizzargli una serie di più speciali e concrete domande, le quali permetteranno a me di concludere in senso opposto, che il sistema fino ad oggi osservato dal Ministero nelle materie ecclesiastiche è sventuratamente un sistema erroneo, illegale, pericoloso e funesto per un prossimo e più ancora per un lontano avvenire delle sorti della nazione.

Mi si conceda di esordire con una protesta che erompe con la più completa sincerità dall'animo mio.

Io non intendo sollevare una questione di partito; non mi propongo di provocare alcuna crisi; e nell'esame de' fatti spero che la calma severa del mio linguaggio possa farvi dimenticare di udire un oratore di opposizione. Confido anzi che nella discussione che intraprendo io possa sovente trovare consenzienti anche molti valentuomini ed egregi colleghi che siedono in altre parti della Camera, e

che ebbero già occasione di manifestare prima d'ora, relativamente all'indirizzo politico in materia ecclesiastica, opinioni perfettamente diverse da quelle propugnate dall'onorevole ministro.

Rammento che nella discussione della legge sulle guarentigie l'onorevole Righi aveva proposto di separarne la seconda parte, che riguardava le profonde mutazioni da arrecarsi nel nostro diritto pubblico interno, dalla prima, e di aggiornare a tempi migliori quella seconda parte, dopo che un esperimento sopra le condizioni in cui si troverebbe l'Italia in faccia al Papato potesse averci rassicurato e maturamente consigliato circa la convenienza politica di così radicali mutamenti. Rammento che l'onorevole Guerrieri-Gonzaga ha più volte interpellato il ministro di giustizia sopra speciali fatti attinenti a questo grave problema della politica ecclesiastica. E potrei citare altri nomi di deputati i quali non sono certamente oppositori del Gabinetto, ed hanno tuttavia avuto opportunità, dentro questo recinto e fuori, specialmente in occasione delle ultime elezioni, di manifestare principii e tendenze assolutamente contrarie a quelle che il ministro venne a sostenere, e nelle quali dichiara di persistere.

Io dunque non mi propongo che d'istituire un esame imparziale e coscienzioso dell'indirizzo politico che dall'attuale amministrazione fino a questo momento si è serbato in materia ecclesiastica. Io non desidero se non di vedere in molte parti mutato quest'indirizzo; ravveduto il Ministero dell'errore e dell'illusione in cui finora ha vissuto; restaurata l'esatta custodia ed esecuzione delle leggi vigenti e del diritto pubblico dello Stato, che io dimostrerò in molte guise violato e manomesso; in fine allontanata l'Italia dal pericolo di fatali compromessi col Vaticano, in cui ha tutto da perdere, e niente da guadagnare. Se il Governo italiano, a giudizio di tutti coloro che imparzialmente considerano le nostre condizioni attuali, degli stessi suoi amici, e di una parte della sua stampa officiosa, sembra avere in questi ultimi tempi abbandonato quella via che aveva percorso dal 1848 in poi, e nella quale aveva trovato aiuti e mezzi a raccogliere le membra sparse della nazione, ed a farla risorgere una, indipendente e libera; io mi propongo di fare ogni sforzo acciò esso ritorni in quella direzione dalla quale non avrebbe mai dovuto discostarsi, e che nel mio convincimento è la sola che può mantenere all'Italia le simpatie delle libere e civili nazioni, procacciarle sicurezza e credito, e sottrarla al sospetto di segrete connivenze con quel potere, che ha dichiarato da

per tutto una guerra a morte alle libertà costituzionali ed alla moderna civiltà.

Prima, o signori, di rivolgere al ministro le mie interrogazioni sopra materie speciali, ad evitare che sia impicciolito lo scopo dell'interpellanza, ed acciò tutto non si riduca ad eccitare l'arguto e felice ingegno dell'onorevole ministro guardasigilli alla ricerca di spiegazioni o scuse dei vari fatti particolari, è necessario che la Camera consideri questi fatti particolari come un complesso di prove della politica generale ecclesiastica del Ministero, sulla quale appunto io intendo provocare l'apprezzamento ed il giudizio vostro. Trattasi di desumere da questi peculiari fatti lo spirito che informa questa politica, i principii ai quali essa s'informa, lo scopo ultimo che la medesima, con grande studio e pazienza instancabile, confida di raggiungere.

Ai miei occhi questa politica del Ministero si compone di un doppio programma: un programma pubblico, ed un altro occulto e riposto in petto. Il programma pubblico lo chiamerei quello delle parole, delle dichiarazioni fatte qui dentro e fuori, delle circolari, de' discorsi e manifesti elettorali, nei quali documenti alto risuona il nome dello Stato, e l'ardore della difesa dei suoi diritti. Ma un altro programma politico gli si contrappone, ed io lo chiamerei la politica dei fatti, dei segreti amori col Vaticano, della infinita condiscendenza, del quotidiano abbandono, quanto più sia possibile, delle prerogative dello Stato, di un rilassato obbligo di tutti i doveri del Governo verso le leggi del paese, e verso il vero e grande interesse nazionale!

Quale è lo scopo ultimo di questo programma occulto? Signori, già la fina percezione del buon senso del popolo italiano non ha mancato di scoprirlo. Si brama ad ogni costo spianare la via ad una conciliazione del Governo col papato. Si crede migliorare la nostra condizione morale e politica, facilitare la nostra vita in Roma, consolidare la direzione degli affari pubblici della nazione nel partito che è al potere, chiamando alle urne molti tra i devoti al clero, allorchè abbia potuto inaugurarsi la vagheggiata conciliazione.

A mio avviso, questa è la base, questo l'obiettivo finale della politica ministeriale. Esso sarà o non sarà raggiunto; ma se non sarà conseguito, non dipenderà da sua colpa, bensì da estranee circostanze.

Il Ministero precedente, o signori, commise non lievi errori in questo stesso ordine di idee; ma, ai miei occhi, essi furono di molto aggravati dall'ammi-

nistrazione attuale. I precedenti ministri, appena giunti in Roma, quasi stupefatti del loro ardimento, trepidanti in faccia a tutti i Gabinetti d'Europa, cercarono quasi di farsi perdonare, con quel contegno che noi abbiamo avuto molte volte occasione di discutere in quest'Assemblea, e sul quale sarebbe inutile ritornare.

Signori, non vi paia strano che io prenda fino ad un certo punto a scusare la passata amministrazione, e le accordi le circostanze attenuanti. (*Bisbiglio a destra*) Ma è giustizia far valere come circostanze attenuanti la vicinanza del grandissimo fatto politico che allora si era compiuto, l'ignoranza degli effetti che esso avrebbe prodotti, l'inesatto apprezzamento delle disposizioni e degli interessi politici degli Stati grandi e piccoli d'Europa a proposito della questione romana.

Quell'amministrazione ha bensì la responsabilità non solo di avere proposta la legge sulle guarentige, ma degli ostacoli sistematicamente opposti ad ogni miglioramento di essa nel corso della sua discussione. Imperocchè voi rammentate con quanta lealtà anche l'opposizione accettava il concetto informatore della legge, ed anche quelli i quali erano stati, come me, educati nelle tradizioni della politica giurisdizionale, che è piaciuto a' giorni nostri chiamare *anticaglie e ferri vecchi*, con un linguaggio che sta bene in bocca a coloro che sono ben lontani dallo avere durati gli studi necessari a poterne adeguatamente giudicare, consentivano ad abbandonare un sistema sperimentato efficace, raccomandato da secoli, e dall'uso generale dei paesi cattolici, per la difesa dello Stato, surrogandovi un sistema di libertà che era un arduo e non mai tentato sperimento.

Nondimeno sarà presente alla vostra memoria che fu quella una discussione delle più vive, perchè da un lato il Ministero si affaticava ad esagerare quanto più potè, articolo per articolo, per guadagnare ed accrescere le concessioni, i favori, le immunità, i privilegi del papato e dell'autorità ecclesiastica, mentre l'opposizione più cauta proponeva clausole e temperamenti che, senza distruggere il carattere essenziale della legge e lo scopo che essa si proponeva, avrebbero servito a prevenire quegli inconvenienti e pericoli i quali pur troppo oggi si rivelano, e danno ragione a chi allora alzò la voce nel deserto, e voglia il cielo che non debba avere assai più ragione da avvenimenti futuri!

Quell'amministrazione si ostinò, e volle che la legge uscisse dagli studi del Parlamento quale oggi è. Ma il merito di questo risultato, e di una parte-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

cipazione vivacissima ed ingegnosa al progetto ministeriale, appartiene specialmente a due delle più eminenti individualità di quest'Assemblea, gli onorevoli Minghetti e Bonghi, come appartiene nel Senato all'onorevole Vigliani, la triade che oggi costituisce il nucleo principale dell'amministrazione attuale.

La legge fu promulgata; ma è giustizia altresì rammentare che l'amministrazione passata fece qualche cosa di più, presentando al Parlamento e facendo dal medesimo votare la legge di soppressione degli ordini religiosi in Roma.

Rammentate, signori, che fin dai giorni della memorabile discussione della legge delle garentie, inni ferventi si sciolsero dagli onorevoli Vigliani, Minghetti e Bonghi nel Senato e nella Camera dei deputati a questa seducente speranza della conciliazione; consultate i discorsi che essi allora pronunciarono, e vedrete ricorrere sovente sui loro labbri questa dolce parola, affacciarsi alla loro mente questo roseo sogno: e le osservazioni, che da me si facevano in contrario, provocarono una risposta per fatto personale dell'onorevole Minghetti, avendo io fin d'allora significato che dovrebbe riguardarsi l'avvenimento da lui sperato come un avvenimento funesto per l'Italia, pericoloso per la sicurezza delle nostre istituzioni, fatale allo sviluppo delle nazionali libertà.

L'amministrazione attuale, già da due anni venuta al potere, dopo sciolta la Camera, allorchè s'indissero le elezioni generali, dovè udire un risveglio dell'opinione pubblica che disapprovava il contegno del Governo nelle materie ecclesiastiche. In quelle agitazioni elettorali, anche rispettabili membri conservatori della Camera, come l'onorevole Guerrieri-Gonzaga, come l'onorevole Sella, e potrei citare molti altri nomi, nei loro manifesti e discorsi non mancavano di mostrarsi malcontenti della politica fino a quel momento serbata dal Ministero in ciò che riguardava le relazioni col Vaticano e con l'alto clero, ed assicuravano gli elettori che quando essi fossero ritornati in quest'Assemblea, avrebbero vivamente eccitato il Ministero a modificare il suo fiacco sistema, ed a rinvigorire l'azione dello Stato nella politica ecclesiastica. Ed è maraviglioso che anche l'onorevole Minghetti nella sua qualità di presidente del Consiglio, in un suo elegante discorso-programma agli elettori di Legnago, non mancò di adoperare a riguardo di tale questione quei pomposi periodi, nei quali è maestro, che dicono tutto e non dicono nulla (*Si ride*), o almeno dicono tutto quello che più tardi si vorrà loro

far dire, ma che facevano questa impressione, allorchè erano pronunziati, che il Ministero s'impegnava a modificare la sua politica anteriore per quanto riguardava la questione ecclesiastica, e a tutelare con mano più vigorosa i diritti dello Stato e le sue prerogative, in faccia alla guerra perseverante ed ostinata che veniva sostenuta contro il Governo italiano con aperta ingratitudine da coloro ai quali la legge delle guarentigie aveva accordata una posizione così favorita, eccezionale, straordinaria, che non aveva riscontro in tutti gli altri Stati cattolici del mondo.

Noi ci siamo raccolti in quest'Assemblea, dopo che le elezioni eransi fatte sulla fede di così esplicite e solenni promesse. Ora io a buon diritto vi domando, o signori: non è ella stata un'amara delusione quella che abbiamo provata ieri l'altro, allorchè l'onorevole guardasigilli, con accento di convinzione, ci faceva la dichiarazione che, per lo contrario, il Ministero è persuaso che la politica ecclesiastica da esso inaugurata è la sola da seguirsi, e che il Ministero non avrebbe di una linea cangiato l'indirizzo e il principio che per l'innanzi l'aveva diretta?

Ma, signori, quali vantaggi finora veramente produsse l'iniziata politica di conciliazione? Qual ravvedimento si ottenne da parte del Papato? Quali fatti si sono verificati, i quali possano considerarsi come una deviazione dal sistema fin qui dalla reazione cattolica costantemente adoperato? Quali compensi possono giustificare il Ministero di abbandonarsi alle lusinghe di questa conciliazione?

Bisognerebbe che il Papato si fosse determinato ad uno di questi due mutamenti: o si fosse accorto di essersi spinto ben oltre in una falsa strada, quando aveva quasi sostituita alla purezza dell'antica religione cattolica, religione di pace, di carità e di amore, una nuova religione che chiamerei vaticana e papale, con le nuove dottrine del Sillabo e dell'infallibilità, che voi sapete quali faci di turbolenze e di discordie hanno accese nel seno della Chiesa stessa ed in molti degli Stati cattolici. (Benissimo! *a sinistra e al centro*)

Se dunque la Chiesa per lungo giro di secoli aveva esistito senza il Sillabo, e senza che si fosse mai osato proclamare il dogma dell'infallibilità papale, qualunque sintomo di un ritorno agli ordini antichi, o almeno di una mitigazione nell'ardore di imporre queste ardue novità, avrebbe potuto destar la lusinga che il papato inchinasse a pacificarsi colla civiltà moderna, od almeno a desistere da una guerra fiera e mortale come quella finora combat-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

tuta, e della quale il focoso cardinal Manning in Inghilterra in un recente suo discorso levava minaccioso il grido, gloriandosi di essere quasi investito dal Vaticano di una missione bellicosa per le prossime terribili lotte a cui la Chiesa con tutte le sue forze si mostra accinta.

Avrebbe potuto ravvisarsi un secondo sintomo meno importante pel mondo cattolico, ma almeno consolante all'egoismo nazionale del popolo italiano; se cioè si fosse pervenuto ad ottenere una rassegnazione ed accettazione sincera, da parte del papato, dei grandi fatti politici compiuti in Italia dal 1860 fino ad oggi.

Avevamo già dichiarato molte volte prima di venire a Roma, che quando fosse trascorso un periodo di esperimento, bastevole a darci la certezza che il Papa, riconosciuta l'impossibilità di ricuperare il potere temporale, avesse abbandonato le sue ambizioni terrene per consacrarsi interamente ad una missione più nobile ed elevata, quella di conquistare le anime e le coscienze, noi avremmo potuto allora considerare cessato questo stato di guerra intestina, ed il nostro edificio politico non più dalla sua base quotidianamente minato con operose e coperte trame, e con provocazioni antinazionali imposte a molti proconsoli della Curia pontificia che sono a capo di varie diocesi del regno, e che dappertutto mantengono viva la sacrilega speranza che l'Italia nuova e la sua unità, come oggi esistono, sono precarie, e che risorgendo il papato politico, debbasi ritornare presto o tardi all'antica servitù della patria. (*Benissimo! a sinistra*)

Ora, o signori, se si fosse lasciato sperare uno di questi due cambiamenti, sarei io il primo a tacere, a comprendere la politica dei ministri, ad attendere i risultati finali che essa produrrebbe.

Ma voi sapete meglio di me che non solo del primo fatto non si ha nè anche verun segno precursore, ma anzi la guerra dichiarata dal papato agli Stati liberi e civili si va ogni giorno allargando e rendendo più fiera. Non è sola la Germania il teatro del grande conflitto. E dove lasciate voi l'Inghilterra il cui spirito pubblico è agitato e commosso; la Svizzera ove un vescovo fanatico vorrebbe, ma invano, riaccendere la lotta fratricida del Sonderbund; la Spagna ove le ambizioni del clero fanno sorgere e cadere le dinastie; il Brasile, il Messico, altri Stati dell'America del mezzogiorno? Infine non vi è paese cattolico, se se ne eccettui forse un solo, il cui Governo attinge non forza ma debolezza dalla sua alleanza col papato, dove non divampi, destato dal Vaticano, l'incendio delle civili discordie, e dove le

popolazioni non siano condannate ad agitazioni e sofferenze.

E badate che in nessun luogo questa ha veramente il carattere di una lotta religiosa. L'indole tutta speciale dei conflitti dell'autorità pontificia ai nostri giorni sta in ciò, che non derivano dalla difesa delle credenze religiose e dei costumi; quella che si combatte è una lotta sempre politica, in cui la Chiesa non si affanna che per conquistare o conservare da per tutto beni e vantaggi materiali, privilegi politici, dominazione sullo Stato e le sue leggi.

E per ciò che riguarda la nostra questione interna, si è forse mansuefatta la Curia romana? Oh, signori, ho io bisogno di rammentare fatti a voi noti, e che cadono quotidianamente sotto i vostri sguardi?

È forse disseccata la sorgente delle circolari che dalla Penitenzieria e da altre congregazioni ed autorità della Curia pontificia sono divulgate per tutta l'Italia, con incarichi ai sacerdoti e confessori di turbare in ogni città, in ogni oscuro villaggio, la pace delle coscienze, la quiete delle famiglie, e sempre ed unicamente per motivo politico? E non abbondano i tanti fatti estrinseci, sensibili, che voi stessi potete apprezzare, come li apprezza ogni uomo dotato del più semplice buon senso?

Agli occhi della Curia pontificia non esiste di legittimo in Italia se non l'antico regno di Sardegna, accresciuto della Lombardia, perchè ceduta mediante il trattato di Zurigo, e, per la stessa ragione, della Venezia. In tutto il resto essa non vede che una grande usurpazione; la sovranità nazionale, il Principe eletto dai plebisciti ed il Parlamento sono poteri intrusi; l'esistenza di un regno d'Italia costituisce una situazione precaria e provvisoria, che è dovere di coscienza per i buoni cattolici di far cadere. Tutti debbono cooperare a questo scopo. Le istruzioni e gli ordini che si danno tendono precisamente a promuovere questo risultato.

Vedete: non mancano petizioni che s'indirizzano dall'episcopato italiano alle nostre Assemblee legislative; ve ne furono alcune recenti contro la legge che rendeva obbligatoria la precedenza del matrimonio civile, che l'onorevole guardasigilli aveva nello scorso anno presentato alla Camera, ma che poi, in faccia a queste proteste dell'episcopato, si è ben guardato dal ripresentare in questa Sessione. (*Bravo! a sinistra*)

Altre petizioni parimente furono presentate al Senato contro il voto da voi emesso per far cessare l'esenzione dei chierici dalla leva. Ma guardate un

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

po' chi sono i vescovi che sottoscrivono queste petizioni. Sono i vescovi del Piemonte, della Lombardia, della Venezia. Severa interdizione a tutti gli altri vescovi d'Italia di mettersi in contatto con questo potere usurpatore, con questo Governo, con questo Parlamento, che ai loro occhi sono un'accozzaglia di uomini malvagi ed empi, che hanno spogliato le antiche dinastie e la Sede pontificia dei diritti loro, e che presto o tardi dovranno finire per veder succedere al regno dell'empietà e dell'usurpazione, secondo il linguaggio del Vaticano, il trionfo del diritto e della giustizia.

Questo, o signori, è il contegno, in cui oggi ancora il Papato si mantiene di fronte a noi.

Ebbene, o signori, è questo il momento in cui voi vi piegate a cedere ed abbandonare i diritti dello Stato, quei pochi che dalla legge delle garanzie tuttora gli sono stati conservati; è questo il momento di parlare di conciliazione?

Ma l'onorevole guardasigilli ha preteso dimostrarci che già apparisce qualche segno di resipiscenza e di moderazione; ed io mi sentii venire il rossore alle guance quando egli fece l'onore di una menzione ad un giornale clericale umoristico, che nessuno leggeva, e che era incoraggiato da una scandalosa e riprovevole impunità assicurata alle sue scurrili ciurmerie, dicendo in questo recinto come quel giornale avesse cessato le sue pubblicazioni per autorevole volontà del Pontefice.

Or bene, o signori, mi duole il dirlo, si fosse almeno bene informato l'onorevole guardasigilli delle vere cause della cessazione di quel giornale! Io ho qui lettere e documenti che lo provano; quel piccolo giornale aveva posto in ridicolo il nuovo re di Spagna, Don Alfonso, con una serie di articoli, attaccando l'*Osservatore Romano* e continuando a difendere virilmente la causa di Don Carlos, ciò che non era coerente coll'attuale politica spagnuola prevalente nel Vaticano. (*Movimenti*)

È dovuto adunque a questo incidente, e ad interessi che non ci riguardano punto, se quel piccolo giornale è stato sacrificato. Invece, o signori, per questo magnifico corrispettivo (*Risa ironiche a sinistra ed al centro*) dal canto nostro si pretende giustificare que' sacrifici del nostro diritto nazionale, che verrà esponendo, una connivenza all'inesecuzione delle leggi dello Stato, obbligatorie non solo pei cittadini, ma anche pel potere esecutivo, per il Ministero, e specialmente, o signori, poi una sistematica violazione della prima e seconda parte della legge sulle guarentigie pontificie e del diritto

pubblico ecclesiastico delle varie provincie italiane.

Poichè vengo a parlare di questa legge delle guarentigie del 13 maggio 1871, non voglio usare reticenze; è meglio che io apra interamente, francamente l'animo mio; così voi saprete le opinioni di chi vi parla, e se potrete esser meco d'accordo.

Questa legge non è soltanto in questi ultimi tempi che venne giudicata severamente; non è oggi soltanto che di essa si muovono lamenti. Coloro che hanno seguito con attenzione i primi giudizi che furono su di essa espressi fin da che venne promulgata, sanno l'impressione tristissima che la medesima produsse sopra uomini competenti. Fra le molte autorità che potrei citare e leggere, permettetemi di citarne due sole.

Il più reputato scrittore di diritto internazionale, che oggi onori l'Inghilterra, Roberto Phillimore, così scriveva:

« Io dubito della compatibilità di qualsiasi Governo civile con la posizione che i giornali narrano debba essere accordata al Papa, » (e questo giudizio è del 1871, non ci entrano le passioni recenti risvegliate più tardi, ed appartiene ad un uomo di scienza, che non ha verun interesse politico, ma che esaminava spassionatamente l'opera del nostro Parlamento): « non so come la legge generale dello Stato potrà emendare l'applicazione di questa legge. È affatto fuori di luogo parlare di libera Chiesa in libero Stato, se si danno alla Chiesa privilegi e preminenze non solo superiori a qualsiasi altra corporazione religiosa, caritatevole e civile, ma superiori anche alle stesse leggi.

« Non so come si potrà legalmente procedere contro il Papa, se predicasse essere un dovere il resistere e ribellarsi al Re o al Governo eretico. Una tale condotta potrebbe facilmente coprirsi dell'apparenza di una questione religiosa. »

Un altro scrittore inglese, il dottore Wardsworth, che era arcidiacono di Westminster nel 1867, e che scrisse alcune lettere, molto favorevoli all'Italia a sir James Hudson, già benemerito rappresentante del Governo della Regina d'Inghilterra in Piemonte, si esprimeva così:

« Non per conquista propria, ma per imperscrutabile provvidenza divina, che ha dominato gli eventi della guerra, e per la sua esaltazione ed ingrandimento, e per l'umiliazione e caduta del potere temporale del Papa, Vittorio Emanuele divenne sovrano di Roma e di tutto lo Stato pontificio.

« La caduta del potere temporale non sarà la ca-

duta del Papato. Al contrario, è probabilissimo che la caduta del potere temporale del Papa dia nuova forza e sicurtà al suo dominio spirituale.

« Lo stesso documento pubblico del 9 dicembre 1870, col quale il Ministero italiano annunciò la caduta del potere temporale ed il trasferimento della sede del Governo d'Italia da Firenze a Roma, propone di dare al vescovo di Roma un *assoluto dominio* su tutte le cose spirituali. Revoca ciò che chiama le *regalie*, che erano già esercitate mediante il *placet* reale e l'*exequatur*, senza il quale non potevansi pubblicare i decreti papali.

« Dà libero corso all'esercizio del suo dispotismo spirituale, o piuttosto al dispotismo di quel segreto e misterioso potere che lo deifica per giovarsene ai suoi fini. Gli restituisce il diritto di nomina di tutti i vescovi italiani, che nei primi tempi erano elettivi, mediante il suffragio del clero della diocesi, e quindi divennero di patronato della Corona, anche in virtù di concordati fra essa ed il papato.

« I vescovi italiani sono vassalli del Papa, essendo a lui legati con solenne giuramento di *perseguitare chiunque a lui si ribelli e di mantenere contro tutti il papato*. Questi vescovi hanno potere dispotico sul clero; e il clero, che pel suo pane quotidiano è in balia dell'episcopato, agisce sulle coscienze del laicato cattolico romano, per l'esaltazione della Chiesa di Roma, mediante il confessionale, il rifiuto della assoluzione ai soldati se combattono contro il Papa, ai cittadini se si avventurassero a fare ciò che egli censura e condanna, col rifiuto dei sacramenti al letto di morte e della sepoltura in luogo consacrato.

« Dobbiamo osservare che queste concessioni sono fatte dal Governo italiano al papato, allorché, con recente decreto del Concilio vaticano, che ascrive la prerogativa divina della *infallibilità* al vescovo di Roma, il potere spirituale della Chiesa romana fu in lui concentrato; e quando, in virtù di quel decreto, egli è ritenuto da molti come un Dio in terra e doversi i di lui decreti accogliere ed obbedire come oracoli divini.

« Lo splendore del diadema reale sarà eclissato da quello della tiara papale; e se gli mancherà il nome, il Papa sarà non pertanto il vero Re d'Italia. »

Udiste, o signori, il fatidico concetto che esprimeva questo pubblicista inglese nel 1871, e che il cielo disperderà ?

Ben è vero che quando la legge delle guarentie fu discussa, dichiarammo fin dal bel principio che non si volevano per essa assumere obbligazioni sotto forma di trattato internazionale, perchè non si vo-

leva dar vita ad un tale ordinamento, che senza il consenso di altri Stati dovesse riguardarsi come intangibile ed immutabile.

Permettete che io legga le parole che pronunciai io stesso nella discussione generale della legge delle guarentie:

« Sarebbe impossibile che senza ledere la sovranità e vincolare l'azione del potere legislativo, votandosi dal Parlamento una determinata legge, il nostro Governo contraesse l'obbligo che questa legge abbia a restare per sempre immutata ed intangibile, e che non potrà ricevere quei cangiamenti i quali talvolta sono imposti dalla necessità delle cose e dei tempi.

« Noi intraprenderemo, o signori, un grande esperimento e con tutta lealtà.

« Se riuscisse insufficiente, se con essa l'indipendenza del Pontefice non fosse abbastanza tutelata; sarà debito nostro di modificare ed ordinare diversamente le garentie di tale indipendenza, per l'obbligo che ha lo Stato di difendere la libertà religiosa, e di far sì che tanto all'apice della piramide, quanto alla base, essa sia una realtà. Ma per la stessa ragione, non potendosi prevedere se alle nostre larghezze non si corrisponda con abusi e disordini, di cui l'Europa sarebbe spettatrice, chi mai potrebbe consigliarci di eccedere nei nuovi ordinamenti ogni limite di prudenza, e con ciò di creare un pericolo permanente alla nostra quiete interna, alla tranquillità del paese, all'ordine pubblico ?

« Potete voi legarci le mani? Vorreste mai impedire che il potere legislativo, compiendo la sua missione ed il suo dovere, apportasse rimedio, qualunque estrema necessità sorgesse, ad un simile stato di cose ? »

Tali, signori, furono le mie parole, che non furono contraddette. La Camera escluse che potesse formar materia di stipulazioni internazionali ciò che doveva conservare il carattere di una legge interna dello Stato, la quale fosse costantemente subordinata alle determinazioni della sovranità nazionale, rappresentata dai tre rami del Parlamento.

Tuttavia, signori, io sarò schiettissimo. Se mi si domandasse: siete disposto a votare coll'onorevole Petruccelli l'abrogazione totale o di parti notevoli di questa legge? Io risponderei immediatamente: no. È debito di lealtà che io faccia questa dichiarazione, ancorchè possa dispiacere ad alcuni de' miei amici. Io penso, signori, che la legge nella sua integrità non è stata ancora sperimentata, non è stata finora attuata in tutte le sue parti; quelle poche

disposizioni che tutelano i diritti dello Stato, sono state abbandonate, sono rimaste lettera morta.

Voi dunque non potete giudicare dalla condizione attuale delle cose quella che si avrebbe, se questa legge fosse stata lealmente ed esattamente eseguita, nè solo circa le relazioni dello Stato con la Chiesa in Italia, ma benanche a riguardo della prima parte della legge stessa, che ha tratto alla condizione politica del pontefice.

E perciò, o signori, l'Europa sarà rimasta meravigliata della finezza di senso politico che si è rivelato nella quasi unanimità di quest'Assemblea, quando presentatosi un progetto di legge, precisamente dall'onorevole Petruccelli, per far modificare le parti più essenziali di questa legge delle guarentige, otto uffici sopra nove hanno ricusato finanche di ammettere alla lettura questa proposta, quantunque voi sappiate che quasi sempre per cortesia quest'autorizzazione non si rifiuta. Ma si è voluto impedire fino il sospetto che la Camera inclinasse seriamente a mettere le mani per ora su quella legge.

Essa, signori, si deve considerare quasi come un compimento della Costituzione politica italiana. Certo anche la Costituzione si può modificare; gli articoli dello Statuto potrebbero per avventura, col concorso dei tre rami del potere legislativo, dall'onnipotenza del Parlamento ricevere modificazioni; ma ciò non debbe avvenire fuorchè in rari e gravissimi casi, con quella maturità e prudenza, e sotto la pressione di una riconosciuta necessità, bastevole a giustificare provvedimenti di tanta importanza.

Del resto, io dirò all'onorevole Petruccelli: poichè egli aggiungeva al suo progetto di legge che non potesse avere effetto fuorchè alla morte dell'attuale Pontefice, quale era il valore pratico ed attuale della sua proposta? Nessuno. Ora, in queste materie non si fanno minacce, non si decretano leggi per ispauracchio, non si adottano deliberazioni, la cui esecuzione non si dimostri necessaria ed urgente.

Io aspetterò invece che sia reintegrata questa legge nella pienezza della sua esecuzione, e che sia dato sperimentare i frutti e risultamenti che da essa possano derivare.

Ben vi è qualche cosa da fare senza indugio, cioè quella legge regolatrice della proprietà ecclesiastica, in un senso favorevole alla libertà del basso clero e del laicato, legge che fu riservata nell'articolo 18 della stessa legge sulle guarentige, e che perciò ne sarà come il compimento. Questo compimento può riuscire d'immensa importanza; e se nella legge

delle guarentige l'una o l'altra disposizione si mostri ambigua, male interpretata, e viziata da dimenticanze o lacune, nulla impedirà che nella nuova legge riservata nell'articolo 18 disposizioni dichiarative e complete possano benanche venire introdotte.

Ora, voi conoscete che colui il quale ha l'onore di parlarvi non è già, come pretendeva l'onorevole guardasigilli, tra gli avversari irreconciliabili della legge sulle guarentige. Posto che esiste questa legge, pur riconoscendola pericolosa e censurabile, sol perchè essa esiste, sol perchè l'Italia deve mostrare coi fatti al mondo cattolico che essa non disfa oggi quello che il suo potere legislativo ha fatto ieri, e che vi è per essa qualche cosa di ancor più sacro degli stessi impegni internazionali, cioè la propria dignità, il proprio onore, ed il rispetto che l'Italia professa ai principii della vera libertà religiosa, egli è perciò, o signori, che io voterò con voi, se vogliate respingere le proposte di modificazioni alla legge sulle guarentige, a condizione però che voi voterete con me quando io vi dimostrerò che questa legge non fu eseguita fuorchè nella parte favorevole al papato ed alla Chiesa, e che rimase parola senza effetto e fu costantemente insidiata, snaturata, mutilata in quelle parti che consacrano diritti, prerogative e mezzi di difesa per lo Stato.

Signori, discendendo a parlare della inesecuzione di questa legge per ciò che riguarda la sua prima parte, io voglio limitarmi ad un'osservazione sola. A me pare che, nel concetto degli onorevoli ministri, non si sia chiaramente raffigurata la distinzione profonda, essenziale, che ormai è tempo di fare tra il capo augusto della religione, ed il pretendente.

La prima parte della legge protegge e garantisce il capo della religione, il quale prega e benedice nelle mistiche soglie del tempio e, racchiudendosi nell'esercizio delle sue eminenti attribuzioni spirituali, le esercita in vista del bene delle coscienze.

Noi abbiamo consentito a fare uno sperimento politico senza esempio, che nessun popolo fece sino ad ora, cioè di lasciare il principe spodestato nelle mura stessa della città dove egli ieri era sovrano, e di lasciarvelo circondato di onori, con lauto assegno, ed usandogli le onorificenze che si usano ai sovrani. Ma ognuno comprende che bisogna stare cogli occhi aperti, per osservare il contegno che questo sovrano decaduto assume. Se egli lealmente accetta la nuova sua posizione, ed esercita le funzioni di capo della religione, la più completa ed illimitata libertà gli è assicurata dal primo titolo della legge

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

delle guarentige. Ma non vi è, o signori, alcuna disposizione la quale permetta che nell'interno dello Stato un pretendente in permanenza chiedga il ritorno all'antico ordine di cose, ecciti coloro che sono con lui in rapporti di dipendenza religiosa, e coi suoi discorsi a quanti lo avvicinano infiammi le speranze e presagisca la rovina dell'Italia, quasi che lo stato attuale di cose non possa essere che precario.

Qui si tratta di manifestazioni, d'intrighi, di maneggi, che da parte di nessun altro pretendente, a Napoli, a Firenze od altrove, sarebbero tollerati. E se anche qui la persona sola del Pontefice, per le disposizioni assolute della prima parte della legge, rimane inaccessibile alla vostra azione e ricoperta della sua individuale irresponsabilità, tutte le altre persone che operano e cospirano a danno della patria ed in favore del pretendente, non altrimenti da quelle che si adoperassero in altre provincie italiane in favore di qualunque altro dei principi decaduti, debbono essere, signori, severamente, inesorabilmente punite. Non dovete chiudere gli occhi, non dovete confondere (lo ripeterò una volta ancora) le relazioni religiose col sacerdote, col capo della Chiesa, e le politiche faziose cooperazioni coi disegni del pretendente, sia questi l'attuale Pontefice, sia il suo successore. Fino a che nel Vaticano si farà professione, e senza mistero, di desiderare, sperare e promuovere la caduta del regno d'Italia, lo spezzamento della nostra unità nazionale, il ritorno al cessato ordine politico, il contegno di ogni Ministero italiano, conscio dei suoi doveri, deve essere ben altro verso coloro che si pongono in relazioni di tal natura, ancorchè con una individualità inviolabile.

Ma fino ad ora, il Ministero in vece professò una tolleranza cieca, e rese più facile l'adempimento degli ordini politici del Vaticano, più audaci i nemici dell'unità nazionale, assicurandoli di una impunità costante, sistematica. Abbiamo veduto impunemente pubblicare nei giornali, malgrado le contrarie istruzioni delle circolari ministeriali, allecuzioni ed indirizzi che costituiscono veri eccitamenti alla ribellione, e voti per la distruzione dell'ordine di cose esistente; mentre la legge delle garantigie una sola cosa permette, l'affissione alle porte delle basiliche di Roma di quelli che sono veramente atti pontificii emanati *ex-cathedra*, e nell'esercizio del pastorale ministero. Abbiamo finanche veduto impunita la pubblicazione di pastorali sediziose, scritti e documenti, che venivano dall'estero. Mi basti rammentarvi, signori, la famosa pastorale di monsignor Guibert, arcivescovo di Parigi, nella quale si colma-

vano d'insulti l'Italia, il suo Re, le nostre istituzioni; e non è a mia notizia che verun Pubblico Ministero abbia mostrato di commuoversi, ed abbia con un processo saputo ottenere una condanna...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Fu sequestrata a Torino.

MANCINI... almeno non ho veduto che sia stata sequestrata nelle varie città d'Italia, come avrebbe dovuto esserlo.

Abbiamo veduto fin anco dirigersi una lettera dall'iracondo vescovo d'Orleans al nostro presidente del Consiglio, ingiuriosa ed offensiva pel Parlamento, pel Re, per la nazione italiana; ed a questo opuscolo fu risposto con uno scritto anonimo e tanto umile, timido e verecondo, come se avessimo bisogno di metterci in ginocchio per domandare nel confessionale da monsignor Dupanloup l'assoluzione dei nostri grossi peccati. (Bravo! *a sinistra*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non ho mai risposto.

MANCINI. La voce pubblica dice (Oh! oh! *a destra*) che il Ministero gli ha fatto rispondere. La cosa d'altronde si comprende da sè, per quanto rifiutate la paternità della risposta anonima. Ma certa cosa è, a chiunque abbiate dato l'incarico di quella risposta, che essa è ben lontana dal corrispondere a ciò che richiedevano la bontà della causa e la dignità del nostro paese.

Si opporrà: non vi è bisogno di repressione, perchè il buon senso del popolo italiano fa giustizia di queste pubblicazioni. Esse si leggono, ma nessuno se ne commuove. Signori ministri, permettete allora che io vi domandi: e credete voi che un articolo pubblicato nella *Capitale* o in altri giornali democratici faccia andare a soqquadro l'Italia? Credete voi che qualche articolo repubblicano abbia tanta forza da creare seri pericoli necessari a scongiurarsi? Allora fareste troppo onore ad un piccolo partito ed alle sue idee. E tutti vedono che, se per avventura un giornale repubblicano osa esprimere, non un voto di cessazione dell'attuale ordine di cose, ma anche allusioni equivoche, le quali si prestino ad una sinistra interpretazione, accorrono con esemplare indignazione e con una grandine di sequestri e processi tutti i Pubblici Ministeri delle città d'Italia.

È dunque evidente la conclusione che coi liberali e coi fautori della restaurazione del potere temporale voi avete ed usate due pesi e due misure. (Benissimo! *a sinistra e al centro*) Non lo dissimulate, signori, me ne appello a tutti gli onorevoli colleghi che stanno in quest'aula, me ne appello alla coscienza del popolo italiano: voi non trattate nella

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

stessa guisa coloro che offendono la legge ed insultano allo Stato, ma che portano cocolla, o servono ai disegni antinazionali del Vaticano, e chi vagheggi più libere forme in un senso affatto diverso. (Bene! *a sinistra*)

Ma vi ha di più. Ho parlato di un pretendente; ma è tempo di accorgerci che sono ormai ben cinque anni in cui questo pretendente continua ad avere intorno a sè tutta la Corte e l'organismo ufficiale dei suoi antichi funzionari, i quali ne assumono ancora i titoli e le qualità, benchè non ne esercitino materialmente le funzioni.

Sì, signori; se voi torrete in mano l'*Annuario Pontificio* che si pubblica periodicamente, quasi dubiterete che il vecchio Governo pontificio non sia caduto. Esistono ancora in Roma i Ministeri pontifici, la Rota ed altri tribunali con tutte la autorità giudiziarie onde erano composti; esiste ancora un esercito pontificio col suo capo, il quale in determinati giorni fa le sue allocuzioni al Principe, ed anche con parole sufficientemente burbanzose e quasi di minaccia (Benissimo! *a sinistra* — *Risa a destra*), le quali possono muovere a riso, ma non cessano di essere un'indegna provocazione ed un reato scritto nel Codice penale. È naturale che non manchi un certo numero di persone, alle quali torni comodo di ricevere senza fatica dal Vaticano degli assegni, degli onori militari. E tutto questo continua oramai dopo cinque anni da che Parlamento e Codici e Governo italiano stanno in Roma, per modo che, se per un miracolo impossibile potesse qui aver luogo un improvviso cangiamento di scena, nel domani l'antico Governo pontificio si troverebbe ritto in piedi, organizzato come era col personale completo dei suoi funzionari, e non mancherebbe all'appello alcuna delle autorità che costituivano la compagine gerarchica del suo vecchio organismo.

Signori, pensate voi che queste cose possano essere tollerate in silenzio e disprezzate? Esiste, oppur no, nel Codice Penale una disposizione la quale vieta di assumere titoli e qualità ufficiali, che legittimamente non si hanno, significanti attribuzioni e poteri da esercitarsi nel nostro proprio paese, sotto la sanzione di determinate pene?

Ciò turberà molti, cui piace godere pomposi titoli ed assegni dal Vaticano; ma, non esistendo più quegli uffici, non è lecito di assumerne titoli e qualità, come se in diritto tuttavia esistessero, e dovessero riguardarsi nulle ed abusive le istituzioni e le leggi che li abrogarono, nè quindi è lecito stamparli anche negli annuari. Dovete far cessare questa ingiuria permanente, che renderebbe il regno

d'Italia il ludibrio delle altre nazioni, se queste cose fossero altrove ben conosciute, nè più vi sarebbe chi, apprezzando questa condotta del nostro Governo, potrebbe chiamarla generosità e larghezza, anzichè cieca pusillanimità e tolleranza ed obbligo dei propri doveri. (Benissimo!)

Conchiudendo, signori, su questa prima parte della legge sulle guarentige, rivolgo al Ministero le seguenti domande:

« 1° Perchè mai il Ministero, pur rispettando la individuale inviolabilità del Pontefice, non ha fatto procedere contro qualunque altra persona per criminosa partecipazione, o per diffusione col mezzo della stampa di voti di distruzione dell'attuale ordinamento politico d'Italia, dell'eccitamento alla disobbedienza delle nostre leggi, della provocazione alla disubbidienza e alla resistenza alle leggi di altre nazioni amiche? »

« 2° Quale condotta s'intende tenere verso coloro che tuttora affettano di conservare in Italia in diritto, se non in fatto, qualità ed uffici pubblici civili, giudiziari e militari di un Governo pontificio che più non esiste, e percepiscono dal Vaticano gli stipendi, usurpando titoli e qualità pubblicamente con manifesta infrazione delle disposizioni del Codice penale? »

Prenderei un momento di riposo.

PRESIDENTE. Si riposi pure.

(L'oratore riposa per 10 minuti.)

MANCINI. Signori, passando alla seconda parte della legge del 13 marzo 1871, avrò cura di scegliere a mia guida le dichiarazioni e le opinioni svolte nella passata adunanza dall'onorevole ministro guardasigilli, perchè in questo modo, quando egli oggi ancora a me risponda, spero risparmiarvi la noia di un mio secondo discorso, nel dover dichiarare se possa o no sentirmi soddisfatto.

Il primo argomento, sul quale l'interpellanza debbesi intrattenere, è l'articolo 15, ed in esso intendo per ora separare e considerare, come un primo soggetto di esame, ciò che riguarda i diritti di Regio Patronato, i quali non debbono andar confusi con la questione generale del diritto alla nomina dei vescovi, nè con quella dell'*exequatur* e del *placet*.

L'articolo 15 stabilisce, che il Governo rinuncia in tutto il regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefici maggiori.

Ma l'ultima parte dell'articolo è concepita in questi precisi termini:

« Nella collazione dei benefici di Patronato regio nulla è innovato. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

Badi la Camera al valore logico e legale di queste parole: *nulla è innovato*. Dunque rispetto ai vescovadi di patronato regio è come se non esistesse la legge; tutto ciò che facevasi prima, deve continuare a farsi anche dopo la legge.

Quale era il sistema anteriore? Era quello che il Re nominava direttamente ai vescovadi, nei quali aveva un diritto di patronato, e nominava anche agli altri.

L'autorità ecclesiastica non potrebbe certamente, in tutti i casi di patronato, istituire, se non colui il quale fosse presentato dal patrono.

Se l'autorità ecclesiastica si permettesse, in ispregio dei diritti del patrono, di conferire il beneficio ad altri di propria scelta; ne deriverebbe la necessità di adire i tribunali, che sono i soli giudici competenti in questa materia, per far dichiarare la nullità della nomina ecclesiastica. E in Piemonte, in Napoli, e dappertutto non furono infrequenti questi giudizi, perchè altrimenti era impossibile che il patrono vedesse garantito e difeso il proprio diritto.

Dunque non è vero che la legge delle garentie contenga la rinunzia al diritto di regia nomina per tutti indistintamente i vescovadi del regno d'Italia. Vi è dichiarato che nei vescovadi di regio patronato *nulla è innovato*. Se dunque prima il Re nominava a' vescovadi di regio patronato, e se per questa legge *nulla è innovato* quanto ad essi, è di intuitiva evidenza che, secondo la legge, in questi il Re continuar deve ad esercitare come per l'innanzi il suo diritto di nomina, non solamente a presentare: precisamente perchè il suo diritto di nomina si esercitava prima, questo diritto di nomina deve esercitarsi oggi ancora, avuto riguardo alla qualità speciale di quei vescovadi o di altri benefizi, di essere cioè vescovadi e benefizi appartenenti al *regio patronato*.

Quali sono questi vescovadi? L'onorevole guardasigilli ci disse ieri l'altro che nel Concordato napoletano del secolo XVI fra Clemente VII e Carlo Quinto ne erano indicati 25...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Undici. Ce ne sono 26 di dotazione.

MANCINI. Velete far rettificazioni di diritto ecclesiastico napoletano? Nessuno ha mai messo in dubbio, che la fondazione, come la dotazione dei benefizi (sono principii di diritto canonico nei quali l'onorevole guardasigilli è maestro) siano titoli per acquistare il patronato.

Nel Concordato del secolo XVI fu esplicitamente dichiarato che esistevano 25 di questi vescovadi nelle provincie napoletane al di qua del Faro, i quali erano di regio patronato, e come tali riguardati, di-

chiarati e riconosciuti anche dall'autorità pontificia.

Ma non fu quello l'ultimo Concordato che ebbe luogo in Napoli tra l'autorità civile e l'ecclesiastica. Successe più tardi il Concordato Benedettino fra Benedetto XIV e Carlo III nel 1741, e poi venne l'ultimo tra Pio VII e Ferdinando I nel 1818. Ora, in occasione dei Concordati posteriori, fu dichiarato e riconosciuto che i vescovadi di regio patronato dovessero provvedersi con nomina regia. E siccome i vescovadi erano stati progressivamente accresciuti nelle provincie napoletane, sì che il loro numero era arrivato in questa sola regione del regno niente meno che all'enorme cifra di 123, un terzo di più di quanti ne abbia la Francia intiera, e quanti sono presi insieme i vescovadi della Francia, del Belgio e di una parte della Germania; s'intrapresero processi e giudizi innanzi al tribunale competente, che era il tribunale delle Cappellanie maggiore, acciò fossero esaminati i titoli di fondazione e dotazione, e fosse in contraddittorio dichiarato quali e quanti fossero i vescovadi di regio patronato. L'onorevole ministro deve sapere quali e quanti furono dichiarati con solenne giudicato vescovadi di regio patronato. Furono 46 e 5 Abbazie *nullius*, che sono anche una specie di vescovadi, per essere gli abati muniti di attribuzioni episcopali.

Io ho sotto gli occhi le date di codesti giudicati; ne leggerò alcune. Le sentenze sono pel vescovado di Amalfi, del 15 giugno 1790, e 10 giugno 1795; per Ascoli, 11 marzo 1791; Aversa, 28 luglio 1799; Bisignano, 15 gennaio 1790; Bovino, 22 dicembre 1783; Caiazzo, 5 novembre 1815. Ma non voglio tediare la Camera con questa lunga enumerazione. Sono 46 i vescovadi napoletani da solenni giudicati dichiarati di patronato regio; i titoli relativi sono tutti nel grande archivio di Napoli: l'onorevole ministro voglia richiamarli, e meglio istruirsi dei diritti della nazione e della Corona italiana.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'Economoato è stato incaricato di procurarseli.

MANCINI. Benissimo, ma è un po' tardi.

Ora, che cosa è avvenuto, o signori? In una legge statutaria, come questa delle garentie, dopo avere l'Italia in massima fatto rinunzia volontaria ai diritti di nomina dei vescovi, s'introduce un'importante limitazione, con la chiara e testuale dichiarazione che *nulla è innovato per i vescovadi e benefizi di regio patronato*. E chi può dubitare che la sovrannità rinunzianta è padrona di porre quei limiti che a lei piaccia alla propria rinunzia?

Or dopo tutto ciò il Pontefice, come se nulla fosse

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

scritto nella legge medesima, ha nominato indistintamente tutti i vescovi, tanto i vescovi di regio patronato quanto i vescovi di nomina ordinaria del Re; ha conferito i benefici di regio patronato a persone di suo gradimento; non ha neppure curato d'interpellare il patrono; ha violato sistematicamente i diritti di questo patrono, che è il Re d'Italia.

E se mi domandate perchè lo ha fatto, sarà facile additarvene il motivo politico, il quale costantemente presiede a tutta la politica papale, che non trova resistenza energica e dignitosa nel Governo: questo motivo è che agli occhi del Pontefice il Re di Napoli è Francesco II, egli non conosce Vittorio Emanuele, a lui non importa nulla nè del Plebiscito, nè di tutti i patti fondamentali che hanno creato il nuovo regno. Egli dice: dovrei interpellare il patrono; ma chi è il patrono? Il patrono è per me Francesco Borbone.

Doppia offesa adunque, doppia lesione dei diritti di patronato, dappoichè non è solo un diritto di questa natura che viene ad essere infranto, ma si disconosce altresì un diritto più elevato, l'esistenza stessa dell'Italia, e della sovranità nazionale, frutto dei sacrifici e del sangue del popolo italiano.

Che cosa fa il Ministero?

Cosa strana a dirsi! Il Ministero cade in una deplorabile confusione, perchè crede che si tratti di una questione di *exequatur*, là dove è questione di nomine di vescovi intrinsecamente nulle, e che nulle debbono essere dichiarate dai tribunali. Il Ministero fa pompa di aver consultato il Consiglio di Stato; ma in questa materia dell'affermazione e custodia dei diritti di patronato, con tutta la riverenza dovuta a quell'alto Consesso, io non conosco altra competenza fuori di quella dei tribunali ordinari; essi soli possono pronunciare con autorità ed effetto.

Ora il guardasigilli ci ha dato una notizia ben singolare; egli ci ha informati che il Consiglio di Stato, rispetto a questi vescovi di regio patronato, una volta avisò che si concedesse pure l'*exequatur*, ma con una clausola preservativa, per non pregiudicare il diritto di patronato per l'avvenire. (*Movimento*)

Come potrebbe giustificarsi un simile parere? Qui non era questione di *exequatur*; la nomina stessa era nulla, perchè, nulla essendo innovato, doveva farla direttamente il Re.

Come è possibile che, trattandosi di un vescovato di regio patronato, si sia dato corso ad una nomina nulla, ad una nomina legalmente inesistente? È dunque manifesta la violazione della legge, è mani-

festa quella specie di tolleranza e di paziente abbandono delle prerogative dello Stato, di che noi meniamo giusto e legittimo lamento.

In altra occasione, ci ha detto l'onorevole guardasigilli, secondo l'avviso del Consiglio di Stato, fu negato l'*exequatur*, ma si lasciò che il vescovo esercitasse il suo ufficio. Come avete potuto fare ciò per un vescovato di regio patronato, quando la nomina stessa non era valida e non poteva essere efficace a conferire nè l'ufficio, nè il beneficio?

Qual era in codesti casi il vostro dovere, signori ministri? Era così semplice che è impossibile che non l'abbiate riconosciuto, se non vivete illusi da una politica erronea che v'ha messo la benda sugli occhi. Voi dovevate incaricare il procuratore del Re presso il tribunale, che è parte principale nelle cause di regio patronato, di chiedere ai tribunali rispettivi la dichiarazione di nullità delle nomine pontificie avvenute *in spretum* dei diritti dalla legge del 13 maggio espressamente riservati al patrono. Qualunque cittadino, cui competesse un diritto di patronato, non mancherebbe di far pronunciare la nullità della nomina ecclesiastica in danno del proprio diritto. Questo era il procedimento che dovevate seguire, e che non avete seguito, per la vostra politica di transazione e di condiscendenza.

Eguale abbandono il Ministero ha fatto del diritto di regia nomina dapprima esercitato nei *benefizi minori*, come i canonici e le parrocchie di regio patronato.

Non volendo intrattenere più lungamente su tale materia la Camera, chiudo questo primo argomento colle seguenti tre domande che ai ministri rivolgo:

« I. Se il Ministero è disposto a comunicare alla Camera un elenco dei vescovati italiani che esso ritiene di regio patronato, distinguendo quelli pei quali non c'è alcun contrasto da quelli sui quali cade contestazione, e pei quali è stato provveduto dal Pontefice senza la presentazione a nome del Re, ed in ispregio dei suoi diritti di patronato, coll'indicazione delle condizioni in cui trovansi questi vescovi;

« II. Se il Ministero intenda ordinare ai procuratori del Re di promuovere altrettanti giudizi per nullità delle nomine pontificie in tutti quei casi in cui, essendovi il diritto di regio patronato, l'articolo 15 della legge delle garanzie era d'impedimento assoluto al Pontefice di fare efficacemente queste nomine;

« III. Se può comunicare simile elenco per gli altri benefici inferiori, nei quali concorrano le condi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

zioni e qualità che li dichiarino appartenenti al regio patronato. »

Il secondo argomento che viene in discussione è quello che riguarda la concessione dell'*exequatur* e del *placet*.

Qui la questione è del tutto diversa dalla precedente. Il Re, mediante la legge delle garentie, si trova spogliato del diritto di nomina agli altri vescovati italiani che non siano di regio patronato; ma anche in essi la legge, facendo in lui cessare questo diritto, gli ha lasciato nell'articolo 16 l'esercizio di un diritto diverso: fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale da emanarsi per la riserva fattane nell'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur* ed al *placet* regio alcuni atti dell'autorità ecclesiastica, e specialmente quelli che riguardano la *provvisa ai benefizi maggiori o minori*.

Dunque, nei vescovadi in cui non esiste diritto di regio patronato, il Papa poteva nominare persone di sua propria scelta. Ma questa nomina non avrebbe prodotto effetti civili, nè avrebbe efficacia giuridica, se non dopo che, rassegnata al Governo, v'intervenisse l'*exequatur* con decreto reale.

Signori, se vi rivolgete a qualunque uomo di Stato di Francia, d'Austria, o di altro paese cattolico, udrete da tutti concordemente che nei loro paesi mai e poi mai non si troveranno legislatori, o uomini politici, disposti a fare al Pontefice una concessione somigliante. Noi soli Italiani l'abbiamo fatta. Credevamo di aver acquistato titoli immensi alla riconoscenza. Voi lo faceste, o signori, malgrado che tutti i miei poveri sforzi siano stati inutilmente adoperati acciò questa rinuncia avesse luogo non a vantaggio del Pontefice, con l'effetto inevitabile di servire a consolidare ed accrescere il dispotismo papale, ma a vantaggio delle popolazioni, statuendo che il Re quindi innanzi non potesse far cadere la sua nomina fuorchè sulle persone di quei pii ed onesti sacerdoti, i quali fossero designati dal libero suffragio della popolazione e del clero. Allora si che si sarebbe promossa una grande e benefica riforma nella Chiesa, senza menomare l'esercizio di quei diritti che il Pontefice, fino a quel tempo, aveva esercitati.

La Camera non l'ha voluto. Per me la sua decisione in questa materia importantissima non è l'ultima parola della civiltà. La seconda parte soprattutto della legge sulle guarentigie, o noi, od altri, non ne dubito, dovremo riformarla, dappoichè l'avvenire della Chiesa sta nelle elezioni popolari, e

nella loro organizzazione conforme ai tempi, ed in modo da prevenire i temuti pericoli ed inconvenienti. (*Benissimo!*) Ma, checchè ne sia, per ora questa è la legge: rispettiamola.

Che cosa ci si diceva? Non vi spaventate, se rimarrà sempre al Governo il diritto a concedere o negare sulle Bolle pontificie di nomina il suo *exequatur*. Quando il Pontefice nominasse un vescovo non raccomandato dalla sua pietà, dai suoi costumi, dai suoi precedenti, che fosse un agitatore, che si potesse temere che venisse a spargere semi di discordia in mezzo alle popolazioni, e che avesse uno spirito fazioso, lo Stato non si troverebbe disarmato, avrebbe sempre il mezzo di negare alla nomina il suo *exequatur*, e di colpirla d'inutilità e d'inefficacia.

Voi comprendete, signori, in siffatto sistema di quale e quanta importanza fosse questa reliquia di prerogativa, che almeno rimaneva allo Stato! Ed io oso affermare che questa disposizione della legge delle guarentigie, che fu approvata a debole maggioranza, non sarebbesi approvata senza questa garanzia ed assicurazione, che, se rinunciavasi al diritto anteriore di scelta e di nomina, si conservava un diritto posteriore di esame, il quale sarebbesi potuto estrinsecare praticamente nel rifiuto dell'*exequatur*.

Badate, signori, che la disposizione della legge non dice già che questo *exequatur* fosse necessario unicamente per far accordare le temporalità, cioè le rendite del beneficio. Ciò non significa la frase: *sino a quando non sia altrimenti provveduto con la legge speciale di cui all'articolo 18*; ed in vero, se consultate la discussione che in quell'occasione ebbe luogo, troverete che molti deputati fecero quella riserva, appunto perchè speravano che in quella nuova legge sarebbesi trovato modo di ordinare amministrazioni laiche dei beni della Chiesa composte con un sistema elettivo. E rammento specialmente l'onorevole Pisanelli, il quale opinava che avrebbe potuto trasferirsi in codesti corpi laici ed elettivi la potestà di *veto*, la facoltà di accordare o no l'*exequatur*, di cui facevasi riserva a favore dello Stato.

Ciò basti a chiarire che la riserva non era ristretta unicamente allo scopo delle temporalità; mancherebbe la stessa efficacia civile della nomina, non potendo questa avere esecuzione ed effetto se non dopo essere stata dal Governo approvata e sanzionata con l'*exequatur*.

Del resto, o signori, che tale fosse realmente lo scopo dell'*exequatur*, rilevasi dal tenore preciso del decreto organico del 5 marzo 1863, preesistente ed

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

in attualità di vigore nel tempo in cui fu approvata la legge delle guarentie. Ecco i termini in cui l'articolo 1 del decreto è concepito :

« Qualunque provvisione ecclesiastica non potrà ricevere pubblicazione o esecuzione esterna, pubblica o privata, se non dopo che sia munita del nostro assenso, o sia per legge concesso. »

Dunque, non solo eseguire le belle circa la consegna delle temporalità, ma qualunque specie di esecuzione esterna, pubblica o privata, era assolutamente vietato ed interdetto fino a quando l'*exequatur* non fosse concesso.

È vero che, dopo emanata la legge delle guarentigie, fu pubblicato un nuovo decreto organico sulla stessa materia in data del 25 giugno 1871; ma in questo decreto l'articolo che testè ho letto vedesi conservato e riprodotto alla lettera senza mutazione di sorta.

Dunque resta accertato che la potestà e prerogativa dell'*exequatur* fu riservata tale quale era, ed in tutta l'anteriore sua forza ed ampiezza.

E ne avrete conferma anche da queste parole dell'articolo 16 della legge medesima delle garanzie: « rimangono soggetti all'*exequatur* quegli atti che riguardano la provvista di benefizi maggiori e minori ». Se dunque tuttora rimanevano soggetti, è chiaro che vi rimanevano in quella guisa in cui vi erano soggetti avanti quella legge. Se prima vi erano soggetti, non già per le sole temporalità, ma benanche perchè il vescovo potesse assumere l'ufficio, e presentarsi nella diocesi ad esercitare le funzioni episcopali e la relativa giurisdizione; egli è evidente che tutto questo continuava a sussistere anche dopo la legge, ed era dall'articolo 16 assolutamente vietata, senza la concessione dell'*exequatur*, tanto l'immissione nel beneficio che nell'ufficio.

Del resto, o signori, allorchè quest'articolo fu approvato, io non mancai di farne oggetto di speciale avvertenza nella Camera, dappoichè osservai che sarebbe stato indegno di un popolo civile il non curarsi dell'esercizio dell'ufficio, permettendolo al nominato dal Pontefice, e solo negargli la prebenda, cioè autorizzare il vescovo eletto ad andare nella diocesi per morire di fame, o per stendere la mano al soccorso ed alla carità dei fedeli, con disdoro del Governo.

Queste mie dichiarazioni non incontrarono allora obbiezione, nè contraddizione, sia da parte del Ministero, sia della Commissione; ed in questo senso l'articolo fu votato.

Ora, o signori, in qual modo il Ministero si è comportato?

Questa prerogativa aveva un'importanza essenziale, specialmente in un momento in cui vacavano 89 sedi vescovili in Italia, il che mi aveva fatto proporre che almeno queste vacanze anteriori fossero provviste di accordo tra il Pontefice ed il Re; ma anche questa proposta non ebbe buona fortuna.

Era importantissimo che 89 sacerdoti da elevarsi al vescovado dal Pontefice, in un momento in cui esso era in guerra aperta col nostro Governo, fossero scelti, non col criterio della passione politica, ma tra quegli uomini che più si distinguessero per bontà di costumi, per mansuetudine, per carità cristiana.

Il Pontefice si affrettò a nominarli, e, se volessi, potrei edificarvi, narrandovi le qualità ed i precedenti di parecchi tra essi. E costoro non chiesero, anzi dal Vaticano fu loro ingiunto di non chiedere dal Re l'*exequatur* con la presentazione delle loro bolle.

Ora, rispetto a costoro, che mai ha fatto il Governo?

Anzitutto ha tollerato dal loro canto un illegittimo ed abusivo esercizio dell'ufficio. Si sono veduti questi vescovi senza l'*exequatur* avviarsi alle loro diocesi, dove hanno preso ad esercitare le loro funzioni e la giurisdizione episcopale, e fare gli atti dell'ufficio, mentre vescovi non erano. Si dirà: Come! non avevano la loro nomina? Nella stessa guisa che, prima della legge sulle guarentigie, fino al punto in cui qualunque bolla o provvisione pontificia mancasse della concessione dell'*exequatur* era per sè priva di efficacia esterna e civile, e non suscettiva di qualunque specie di esecuzione, egualmente dopo la legge, che nulla cangiava nel campo più angusto della riserva alla condizione dell'*exequatur* ed agli effetti che esso doveva produrre, la nomina pontificia non bastava per autorizzare questi vescovi all'esercizio del loro ufficio e della giurisdizione.

Una prima tolleranza fu adunque lasciare dai vescovi non muniti di *exequatur* abusivamente esercitare l'ufficio. In secondo luogo, si cominciò a concedere a molti di costoro l'uso dell'episcopio, che ad altri non si concedè, permettendo loro invece (altro piccolo espediente) l'uso del seminario, come se i locali dell'episcopio e del seminario non facessero parte della dotazione del vescovato, e non fossero temporalità inerenti od accessorie al beneficio vescovile.

Finalmente si escogitarono ignobili curialeschi artifizii, i quali servissero a contentare il vescovo, esonerandolo dall'obbligo di fare atto di riconosci-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

mento e di ossequio allo Stato, e ad eludere la legge. Il Vaticano prescriveva ai nuovi vescovi, con insigne ingratitudine, di ricusare quest'atto di sottomissione e di obbedienza ad una legge dello Stato. Ma, signori, credete che leggi dello Stato sieno fatte soltanto pel comune dei cittadini, e non per gli ecclesiastici? Che non sieno obbligatorie per i vescovi? Che se un vescovo tenti di sottrarsi all'osservanza delle leggi, non debba trovare in noi una energica repressione? Mio Dio! in questo modo si discredita il Governo; si smarrisce ogni concetto dei suoi doveri e della sua missione.

Per risparmiare ai vescovi quest'atto di obbedienza ed osservanza alla legge, si cominciò dal tollerare che invece chiedesse l'*exequatur* il vicario capitolare, scrivendo al ministro, o il Capitolo stesso. Ma la suprema autorità ecclesiastica ciò anche vieta; ed allora si pensa di farlo richiedere dal sindaco. Inoltre, benchè i decreti organici del 1863 e del 1871 prescrivessero la presentazione della Bolla originale (ed ora ne dirò il perchè), si tollerò invece che se ne presentassero copie notarili, spesso cavate nè pure dall'originale, ma dalle copie destinate al *clero* o al *popolo*, che si affiggono nelle sacristie ed alle porte delle chiese. Il Ministero si accontentò, e finì per dare illegalmente l'*exequatur* ad un grandissimo numero di vescovi.

Non voglio amnistiare l'amministrazione passata, perchè l'onorevole guardasigilli si rifugiava all'ombra di essa e del Consiglio di Stato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non mi rifugio niente affatto.

MANCINI. Io anzi domando la comunicazione di tutti questi documenti, perchè desidero sapere quanti siano stati i vescovi che nei due anni della amministrazione precedente, dal 1871 al 1873, ebbero più o meno legalmente l'*exequatur*; mentre, se io sono bene informato (perchè tenni dietro con attenzione a questa parte dell'esecuzione della legge), nei due anni anzidetti non furono più di quattro o cinque, mentre nei due anni successivi l'attuale amministrazione forse di *exequatur* ne avrà conceduti cento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Oh, oh!

MANCINI. Mi compiacco se non siano tanti. Quando il signor ministro ci comunicherà il notamento giustificato si vedrà quanti siano stati. Certo, se anche sono stati trenta, si commisero trenta infrazioni alla legge; ma preferisco che siano trenta, così tante volte di meno la legge sarà stata manomessa.

Ora io domando: chi mai, sino alla legge delle guarentigie, cercò di sottrarsi in Italia all'obbligo

dell'*exequatur*? Quando mai un vescovo ebbe ciò osato?

Ma si obietta: essi erano stretti dagli ordini del Vaticano. Oh! la bella conciliazione; ecco la situazione nella quale vi siete collocati. E voi dal canto vostro poteste cedere, sopportando la violazione e ribellione alla legge, l'insulto alla sovranità nazionale e alla potestà legislativa? Quale necessità di condiscendere ad ignobili transazioni, acciò la legge rimanesse delusa?

Questo è troppo, signori!

Ammise apertamente l'onorevole guardasigilli che in questo modo si siano dati gli *exequatur* alle bolle; ma egli tentò, con l'ingegno che in lui è grandissimo, se non di giustificare, di scusare l'accaduto. Esaminiamo i suoi argomenti.

Disse innanzitutto che la regalia dell'*exequatur* non è inalienabile, nè manca l'esempio di altri Stati che non l'hanno, come la stessa legge delle guarentigie l'ha abbandonata nel più gran numero dei casi.

Ma, signori, è vano negare che inalienabile è la sostanza di questo diritto, come inalienabile è il diritto ed il dovere della difesa dello Stato e dell'autorità delle sue leggi; nè il Re, nè il potere esecutivo, nè il Ministero che lo esercita, potrebbero mai, secondo lo Statuto, derogare all'osservanza delle leggi. E se anche fosse alienabile, non la sostanza della istituzione dell'*exequatur*, ma la modalità del suo esercizio, l'alienazione e rinuncia non potrebbero avere luogo che in forza di una legge.

Sia pure, come osservò l'onorevole guardasigilli, che trattasi di un diritto della Corona, e che l'articolo 18 dello Statuto considera l'esercizio del medesimo come una delle prerogative del Re. Ma, signori, una tale questione si è sollevata altre volte nel seno del Parlamento, ed è stata dalla Camera risolta in occasione delle missioni Vegezzi e Tonello a Roma.

Si trattava di decidere allora, se da se solo il potere esecutivo, il Re, avesse tale balia di questa prerogativa, da potere co' suoi provvedimenti, o col mezzo di convenzioni col Pontefice, senza bisogno del concorso del Parlamento, far sacrificio e abbandono del diritto dell'*exequatur*, e di altre potestà somiglianti. Sorse grave discettazione nel seno della Camera elettiva, la quale, nella tornata del 15 luglio 1866, con appello nominale e con una maggioranza di 192 voti contro 93, approvò una risoluzione presentata dai deputati Crispi e Mancini, così concepita:

« La Camera prende atto della dichiarazione del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

Governo, che, senza un'apposita legge, nulla possa mai con effetto innovarsi nei diritti e nelle prerogative della potestà civile in materia ecclesiastica. »

Anche allora s'invocava l'articolo 18 dello Statuto, anche allora si rammentava trattarsi di una prerogativa della Corona. Ma ognuno sa che anche le prerogative della Corona sono diritti sacri della nazione, alla Corona affidati unicamente per il loro esercizio, che questo esercizio può essere benissimo ed è sovente regolato dalle leggi; ed anche nelle modalità che dalle leggi non siano regolate, rimane sempre nel potere legislativo il sindacato della condotta del Governo responsabile circa il modo in cui le prerogative vengono esercitate. E quindi, se noi vediamo non essersi adempiuto alle disposizioni dei decreti organici del 1863 e 1871, per quella sistematica condiscendenza e per quella erronea politica a cui si deve se non sono sostenuti e propugnati i diritti e i mezzi di difesa dello Stato, tanto basta per abilitarci a concludere che il sistema dal Governo adottato non può meritare che la nostra disapprovazione.

Ma v'ha di più, o signori. Se almeno il decreto organico del 1863 fosse stato con un altro decreto abrogato, si potrebbe disputare della legalità di questo nuovo indirizzo; ma il decreto del 1871 non fu mai abrogato, è ancora al di d'oggi in pieno vigore ed obbligatorio per tutti i cittadini e per il potere esecutivo: come potrebbero adunque giustificare le sue violazioni? Ora, in questo decreto era ed è espressamente scritto che il ricorso per ottenere l'*exequatur* deve essere presentato dall'investito; che deve essere accompagnato dalla presentazione della bolla originale, perchè, laddove si rifiuti l'*exequatur*, la bolla originale deve essere ritenuta dal Governo, non deve mai più essere restituita al richiedente; sapiente e provvida disposizione, perchè, tolta la bolla, manchi il titolo al nominato per recarsi alla sua sede ad esercitarvi il proprio ufficio. Tali erano, non può dubitarsene, le precauzioni e gli avvedimenti dai quali il legislatore era guidato; e non era lecito al Ministero trasandare e violare codeste disposizioni, in termini così chiari e precisi stabilite sulla materia.

Un'altra obiezione elevò l'onorevole guardasigilli.

Non esiste più, egli disse, la sanzione penale per le violazioni in materia di *exequatur*, perchè pochi giorni dopo la legge delle guarentigie, un'altra legge del 5 giugno 1871 abrogò e modificò alcuni articoli del Codice penale, uno dei quali puniva l'infrazione delle regole riguardanti l'*exequatur*.

Ed io rispondo primamente: Fu l'amministrazione precedente che tolse sopra di sè questa innovazione, emanando un decreto appena si entrò in Roma, e precisamente nel 27 novembre 1870, in cui si contengono vari provvedimenti legislativi per la città e provincia di Roma, e si sospese benanche la esecuzione di quei tre articoli del Codice penale, sì che il Parlamento più tardi non fece che approvare e legittimare questa sospensione.

Ma che importa ciò? Credete voi che, dovunque non esista una sanzione penale, le leggi non debbano essere osservate?

Io domando all'onorevole ministro guardasigilli se in Francia i famosi articoli organici del concordato, il primo dei quali racchiude l'istituto dell'*exequatur*, abbiano forse nel Codice penale od in altra legge qualunque veruna sanzione penale contro le loro infrazioni. E dacchè in Francia non esiste questa sanzione penale, forse l'istituzione dell'*exequatur* non è vigorosamente preservata e custodita?

Se domani un individuo senza alcuna nomina del Papa, recandosi in una diocesi, si vada a sedere sulla cattedra vescovile, ed a funzionare da vescovo, che cosa farete voi?

Quei mezzi che voi potrete usare contro costui, li avrete medesimamente a vostra disposizione contro quel vescovo, il quale, senza essersi curato di chiedere ed ottenere l'*exequatur*, si faccia lecito di andare nella sua diocesi ad esercitare abusivamente e indebitamente l'ufficio suo, eseguendo illegalmente la bolla di sua nomina.

Non ci dite dunque che mancate di mezzi, e che non potevate impedire gli abusi.

Dite piuttosto che alle leggi è mancata la fedele esecuzione, perchè così vi è piaciuto, perchè ciò consigliava il sistema della vostra fiacca ed improvvida politica.

L'onorevole ministro guardasigilli disse ancora: le forme, bene o male, sono state osservate, almeno in modo approssimativo o per equipollenza, perchè vi sono state due domande di vescovi al Governo invece di una: la lettera con cui essi annunziarono la loro nomina, ed inoltre una dichiarazione scritta, che si ebbe cura di far loro chiedere d'ordinario per mezzo dei procuratori del Re, allorchè, fatta da altri la domanda dell'*exequatur*, si volle sapere se essi vi si associassero e vi aderissero.

Ma scusi l'onorevole guardasigilli. Per ciò che riguarda il primo di questi due atti, come può mai farci rassegnare alla sua interpretazione? Una domanda di *exequatur* è troppo speciale e caratteri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

stica, per confondersi con una semplice lettera di annunzio della nomina ricevuta.

Certo colui che è nominato vescovo dal Pontefice, e che si crede già pienamente e legalmente investito dell'ufficio, e ne dà parte a coloro i quali debbono rispettare la sua qualità, non chiede nulla al Governo, non dice già di avere ancora bisogno di qualche provvedimento governativo per poter legalmente esercitare il suo ufficio, e nè pur chiede la temporalità del beneficio. Egli dice solamente: non fate ostacolo all'esercizio dei miei diritti; fate il vostro dovere; inchinatevi innanzi alla Bolla del Vaticano che mi nomina; al Governo non ho bisogno di chiedere nulla. Chi dunque legga bene queste lettere di annunzio, dovrà più tosto ravvisarle un irriverente oltraggio all'autorità ed alle leggi dello Stato, un oltraggio ai medesimi ministri a cui esse erano dirette. Ed ecco perchè io desidero leggere, e spero che con me la Camera desidererà leggere, il tenore in cui sono concepite queste lettere di annunzio della nomina di ciascuno dei vescovi ai quali fu concesso l'*exequatur*.

Ma può dirsi che vi sia la seconda pretesa domanda?

Bisogna vedere con quali forme capziose siano concepite le adesioni e dichiarazioni. Il sindaco, per avventura, ha scritto al Governo chiedendo l'*exequatur*: il procuratore del Re domanda al vescovo se è contento di ricevere l'*exequatur* che non ha domandato. Ma è naturale che il vescovo non rifiuti le temporalità; egli ha l'aria di dire: avete già troppo indugiato a fare il vostro dovere; sono contentissimo, non posso che desiderare di ricevere il fatto mio.

E tuttavia leggete un po' tra le linee i concetti adombrati in queste dichiarazioni. Voi stesso, onorevole guardasigilli, ci avete detto che le formole di queste adesioni sono identiche, il che significa che sono state fabbricate là dove si è maestri nella compilazione di formole artificiose; e voi, valoroso giureconsulto, e conoscitore della storia della Chiesa, come avete potuto accettare per moneta buona e sonante ciò che in esse appariva scritto? Sarà bene che anche il Parlamento ne sia edificato, ed il paese sappia il vero tenore di queste dichiarazioni, alle quali voi non avete esitato a dare il nome di adempimento della legge, e di domanda di *exequatur* da parte dei vescovi.

Il ministro finalmente ha detto: se l'autorità municipale si è mescolata in questi affari, trasmettendo talvolta al Governo le domande, è perchè ci aveva un interesse per i poveri, ai quali dovrebbe spettare

una parte delle rendite del vescovo, secondo la regola canonica, che un terzo ne sia dato ai poveri.

Io non voglio ricercare quanto sia osservata generalmente dai vescovi questa regola canonica. Certa cosa è però, che in simili materie dominate da criteri politici e giuridici, il sindaco ed il municipio sono incompetenti, nè la legge comunale e provinciale ne dicono verbo. E permettetemi di aggiungere, che le competenze di queste povere autorità municipali, quando vengono discusse avanti a questa Assemblea, muovono a sdegno; imperocchè, se si tratta di erigere un monumento a Napoleone III, i Consigli municipali sono competenti a disporre del denaro del comune; ma se si tratta invece di concorrere ad uno slancio patriottico, irresistibile di affetto del paese verso il grand'uomo, a cui tanta parte si deve dell'unità e dell'indipendenza nazionale, eccovi il ministro Cantelli accorrere, con una parzialità inescusabile, ad annullare immediatamente le deliberazioni delle autorità municipali. (Bravo! Bene! a sinistra) Ed ora l'autorità municipale si vuol competente a promuovere il riconoscimento dei vescovi, ed a portare giudizio sulla convenienza di concedere loro o negare l'*exequatur*, eccitando agitazioni e dissidi in tante assemblee municipali del regno.

Come volete che il Parlamento si contenti di questa specie di ragionamenti? Ben dimostrano anche questi sforzi che voi stessi sentite la violazione della legge, e cercate faticosamente un mezzo per attenuare o scusare le mancanze. Ma vano è ogni studio per riuscire a questo risultato; è certo, indubitato, intuitivamente dimostrato, che le forme, le disposizioni di legge, i decreti organici concernenti l'*exequatur*, sono stati di continuo violati.

Si disse in fine: queste non sono che forme; non bisogna andare tanto pel sottile; guardate solo alle qualità personali dei vescovi nominati e che otterranno l'*exequatur*. Ed io anzitutto comincerò dal domandare al signor ministro se viva egli in una regione così lontana da questa valle terrestre da non conoscere le vere condizioni in cui si trova un numero considerevole delle infelici diocesi del regno dopo le nomine dei nuovi vescovi fatte dal Vaticano.

Ha preso egli, e da chi, le informazioni sulle qualità di ciascuno di costoro? Ha domandato, o no, quanti fra essi fossero assolutamente ostili all'unità nazionale, e se alcuni furono implicati, e come, nei processi di brigantaggio? Ebbene: io posso assicurare l'onorevole ministro, che le sue informazioni hanno dovuto essere male assunte, se gli la-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

sciaronò ignorare così gravi fatti. E pur troppo molti di questi vescovi si travagliano nel far opera quotidianamente e vigorosamente ostile alla causa nazionale, nell'opprimere il basso clero, nel perseguire ogni pio ecclesiastico che osi soltanto di volere ad un tempo adempiere a' doveri del sacerdote ed a quelli del cittadino!

Bisogna odiare la patria, bisogna desiderare il ritorno all'antico ordine di cose, bisogna pregare e lavorare per la restaurazione del Papa Re, per essere nelle grazie di codesti vescovi.

Signori, non voglio divagare dalla discussione già prolungata al di là del mio proposito, facendovi la descrizione dello stato deplorabile di alcune diocesi del regno, e citando anche fatti recentissimi. A modo di esempio, chi può rallegrarsi della situazione fatta all'importante città di Genova, città tranquilla, dedita al commercio ed agli affari, dal suo nuovo arcivescovo monsignor Magnasco, al quale venne in mente di dedicare solennemente Genova all'idolo gesuitico del Sacro Cuore di Gesù, e di fabbricare un catechismo ingemmato delle dottrine dell'infallibilità e del Sillabo? Voi conoscete le controversie insorte tra la parte liberale e la clericale del Consiglio comunale genovese per proscrivere questo catechismo dalle scuole municipali; e le agitazioni e le discordie giunsero a tale, che l'onorevole Cantelli ha sciolto il Consiglio medesimo. Simili eccitamenti sarebbero stati impossibili sotto il governo dell'arcivescovo Charvaz, antecessore del Magnasco, specchio di prudenza e di carità. (*Segni di assenso*)

Ad ogni modo, signori, come mai può tollerarsi che si oda dal banco dei ministri, e per avventura dal ministro che rappresenta la custodia delle leggi, che le leggi dello Stato, in quanto stabiliscano delle forme tutelari e protettrici del suo pubblico diritto, è lieve danno che siano violate, che bisogna guardare queste accuse con occhio di rilassata benignità? No, un tale linguaggio non è di buon augurio per gli amici della libertà e della legalità, dappoichè questi insegnamenti proclamati dall'alto non si può impedire che discendano con malefica influenza negli strati inferiori della società, e demoliscano il rispetto alla legge ed all'ordine pubblico del paese.

Le stesse considerazioni, signori, siamo in diritto di fare a riguardo del regio *placet* accordato ai parroci, ed ai beneficiati inferiori nominati da vescovi sprovvoluti dell'*exequatur*. Qui mancavano fino le apparenze di una dubbiosa questione. Quando il vescovo non è stato riconosciuto dallo Stato, o, per

dir meglio, non ha curato di farsi riconoscere, quando non ha ricevuto l'*exequatur*, quando non è vescovo al cospetto dello Stato, può egli fare atti di giurisdizione, e nominare i parroci? Può egli dare ad altri una giurisdizione che egli stesso non ha potestà e balia di esercitare? Eppure, signori, senza una regola fissa, a capriccio, molte nomine fatte da vescovi che non avevano l'*exequatur* furono ciecamente convalidate col *placet*. Così si è ammesso l'effetto senza la causa.

Prima d'abbandonare quest'argomento, non voglio lasciar senza risposta un'ultima scusa dall'onorevole ministro addotta per essersi accordato l'*exequatur* sulle copie delle Bolle di nomina, e non degli originali.

A suo avviso è ozioso presentare l'originale, perchè all'originale equivale una copia autentica.

Mi dispiace che un così distinto giureconsulto possa avere affermato una proposizione somigliante innanzi alla Camera.

Tutti sanno che una copia autentica può far fede come l'originale, unicamente allorchè la minuta sia ricevuta da un ufficiale pubblico, e l'originale si trovi depositato presso un pubblico ufficiale od in un pubblico archivio. Ed invece tutti sanno che quando da notaio sia autenticata la copia desunta da un originale che si restituisce o che non si deposita, la copia stessa non fa fede, e tanto peggio se è copia di copia, ricavata cioè da quelle al clero o al popolo che servono alla pubblica affissione.

È dunque utile e necessario che a noi dal Ministero facciasi comunicazione di queste copie, acciò possano essere esaminate dalla Camera e dal paese giudicate.

E qui, arrestandomi su questo secondo argomento, rivolgo al Ministero le domande seguenti:

« 1° Se sia disposto a comunicare alla Camera gli incartamenti concernenti gli *exequatur* accordati ai vescovi tanto dalla passata amministrazione che dall'attuale, nei quali specialmente si contengono le *pretese domande* e *dichiarazioni scritte* dai vescovi, ai quali fu dato l'*exequatur*, con le copie notarili delle Bolle, onde possa la Camera con cognizione di causa pronunciarsi sull'approvazione del sistema finora seguito dal Ministero, o sulla necessità di mutarlo;

« 2° Se il Ministero sia disposto a comunicare un simile notamento documentato dei casi nei quali fu accordato il *placet regio* ai parroci od altri beneficiati nominati da vescovi non riconosciuti nè provveduti di *exequatur*, con l'indicazione del trat-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

tamento usato a coloro ai quali il *placet* non fu concesso. »

Un terzo argomento della mia interpellanza consiste nella tolleranza e nell'impunità accordata ad abusi ed esorbitanze episcopali a danno del basso clero, o ad offesa dello Stato e delle sue leggi, abusi che dall'amministrazione attuale non vennero impediti e repressi, ed anzi, mi duole il dirlo, furono qualche volta premiati o lasciati premiare.

Ferve ormai in tutto il paese una sistematica persecuzione contro il basso clero, ed io sono sicuro che, se a noi, semplici deputati, pervengono reclami e lamenti di molti pii e buoni sacerdoti, i quali, oppressi ed intimiditi, si dolgono di non poter parlare come vorrebbero, poichè gemono sotto il dispotismo e la prepotenza dei superiori, è impossibile che il guardasigilli non ne abbia ricevuti in assai maggior numero. Ma egli tace, e si chiude gli orecchi: pure sono a sua disposizione i fondi degli Economati. *Ab antiquo* questi fondi furono principalmente impiegati per fornire pensioni e sovvenzioni ai preti onesti e bisognosi, ingiustamente sospesi e ingiustamente perseguitati per motivi politici dai loro superiori.

Un prete, ciò è notorio, per avere qui in Roma celebrato un giorno la messa pei bersaglieri, fu sospeso *a divinis*, nè potè ottenere giustizia. Ed i casi di sopruso sono innumerabili. È veramente trista e deplorabile oggidì in Italia la condizione del basso clero.

Fu a voi presentata una petizione sulla quale io mi era riservato di prendere la parola davanti alla Camera. Dopo lunghi mesi inviata al ministro, è rimasta finora senza effetto veruno. Essa era sottoscritta da molti preti napolitani, i quali appartengono alla Società nazionale emancipatrice e di mutuo soccorso del sacerdozio italiano, società che ha reso non pochi servizi al risorgimento nazionale. Alcuni di questi avevano conseguito, durante la Luogotenenza, sui fondi degli Economati, tenuissime pensioni; ma ad essi sono state tolte le une dopo le altre, e tutte le premure e le insistenze per poter loro procurare qualche sussidio tornarono vane. Il Governo ha costantemente questo criterio: chi non è col Vaticano, non è un vero sacerdote; io non posso sussidiare fuorchè preti benevisi ai loro rispettivi superiori ecclesiastici.

Questa situazione, signori, si è soprattutto aggravata e resa spaventevole anche per piissimi ecclesiastici dopo che è stato pubblicato il Sillabo, dopo che è stato proclamato il dogma dell'infallibilità, se la

loro coscienza non consenta di rassegnarsi ad accettarli.

E qui mi sia permesso di menare alto lamento, e di esprimere il vivo e penoso dolore che mi ha recato l'udire ieri l'altro in proposito l'onorevole ministro Vigliani, giureconsulto illuminato, il quale, interrogato ciò che pensasse del Sillabo, e se lo credesse o no efficace ed obbligatorio pel clero e pei fedeli, corrugò la fronte, assunse un contegno ed un linguaggio riservato, e rispose essere questa una questione grave da discutersi davanti ai magistrati, e che quando egli sia restituito alla magistratura, all'occasione la esaminerebbe e la deciderebbe. Mio Dio!

In questa condizione ci troviamo dunque noi, che abbiamo un Ministero, il quale teme od arrossisce di dichiarare francamente, al cospetto dell'Assemblea legislativa e dei rappresentanti della nazione, se la condanna di tutte le nostre libertà nazionali, dei principii supremi della nostra vita libera, del credo della civiltà moderna, possa essere al cospetto del diritto pubblico del nostro paese in qualunque menoma guisa efficace ed obbligatoria? E che cosa volete che giudichino i magistrati, se, levando gli occhi in alto, veggono dubitare ed esitare sopra domande somiglianti colui che è guida e lume della magistratura?

Mi permetta l'onorevole guardasigilli che io gli rammenti ciò che risulta da una memorabile discussione, che ebbe luogo nel Senato francese nel 1865 subito dopo la promulgazione del Sillabo. Le più esplicite dichiarazioni ufficiali intorno al sillabo, allora ebbero luogo in quel Senato conservatore, tanto poco propizio alle idee liberali, e che esercitava l'ufficio legislativo, dove regnava Napoleone III.

Fu in occasione della solenne discussione dell'indirizzo che presero la parola un cessato ministro dei culti il Rouland, e quello stesso che era in quell'epoca ministro dei culti, il signor Baroche. Entrambi pronunziarono la più aperta e decisa condanna dal punto di vista della legislazione dello Stato contro quelle provocanti innovazioni, e, fra le altre cose, sapete che cosa dissero? Che la Francia e l'Italia erano debitorici del Sillabo ad un intrigo francese, e ad alcuni ultramontani francesi, che avevano compilato quel lavoro e lo avevano recato a Roma per ottenere che fosse emanato contro i cattolici liberali; che in seguito alle influenze esercitate presso il Pontefice, si ottenne dapprima che ne fosse vietata la pubblicazione, ma che quando fu conclusa la convenzione del 15 settembre tra Napo-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

leone ed il nostro Governo, quasi rappresaglia, quasi vendetta, la Curia pontificia lanciò fuori la pubblicazione del Sillabo.

Il Rouland, ministro dei culti, e il Baroche non trovarono espressioni abbastanza severe di sdegno contro codesto attentato alla civiltà moderna, dichiarando che la Francia non avrebbe mai riconosciuto nè permesso che atti somiglianti fossero considerati efficaci e meritevoli di veruna esecuzione. Infatti, deferitasi al Consiglio di Stato la pubblicazione del Sillabo, fu negato l'*exequatur*, ed interdetta qualunque esecuzione e pubblicazione della micidiale enciclica.

Nel Senato fu risposto, sollevandosi violente recriminazioni e vivi contrasti, da monsignore Bonnechese, oggi cardinale, e da vari altri vescovi senatori, alcuni dei quali tentarono di scusare con ingegnose, ma inammissibili interpretazioni, ciò che v'era di più eccessivo nel Sillabo circa l'autorità suprema ed assoluta del Pontefice, ed anche in una Assemblea come quella prevalse la condanna al bando della moderna civiltà di quell'atto di accusa contro la medesima.

E noi, Assemblea di un popolo veramente costituzionale e libero, Camera dei deputati d'Italia, dopo altri 10 anni, dovremmo rassegnarci ad ascoltare sulle labbra dei nostri ministri un linguaggio di titubanza e di deferenza a ragione di atti somiglianti? Se non avessi altra stregua, altro criterio per giudicare della politica del Gabinetto, in materia ecclesiastica, quest'uno per me sarebbe più che bastevole. (Bravo! a sinistra)

Finalmente, o signori, parecchi vescovi ed arcivescovi hanno commesso tali eccessi, tali ostilità verso le nostre istituzioni, che il Governo avrebbe potuto e dovuto adottare contro essi ed i loro atti qualche provvedimento repressivo.

« Ne aveva i mezzi? Sì, o signori.

Imperocchè in questa legge delle garanzie vi ha pure qualche poco di buono, che disgraziatamente non produce effetto, perchè è rimasto lettera morta. Vi è l'articolo 17, illustrato dai commenti che lo spiegarono nella discussione, dai quali risulta che se si abolivano il ricorso al Principe, e l'appello per abuso, non s'intendeva di fare altro fuorchè di abolire ogni richiamo preventivo, ed in via discrezionale ed amministrativa, ma non già di lasciare gli ecclesiastici sciolti da ogni freno, e liberi di abusare. No, ai mezzi preventivi si sostituirono i rimedi posteriori e repressivi, permettendo di portare davanti all'autorità giudiziaria tutti gli atti e provvedimenti ecclesiastici, che o fossero ripugnanti alle

nostre leggi, o lesivi dell'ordine pubblico, o pregiudizievole ai diritti dei cittadini. Ed io so che l'onorevole guardasigilli, con una di quelle circolari nelle quali consiste la politica apparente del Ministero, non ha mancato di dichiarare che, nella sua opinione, ciò si possa e si debba fare per frenare e rendere inefficaci ed innocue le esorbitanze delle autorità ecclesiastiche. Ma io so pure che questo finora non si è mai fatto, e se taluno si volse ai tribunali, incontrò immediatamente una eccezione d'incompetenza, e forse anche la minaccia della elevazione di un conflitto.

L'onorevole guardasigilli avrebbe però dovuto rammentare ciò che è scritto nell'articolo 139 della nostra legge sull'ordinamento giudiziario. Ivi è stabilito che il Ministero pubblico « veglia all'osservanza delle leggi, ed alla tutela dei diritti dello Stato, provocando, in caso d'urgenza, i provvedimenti che siano necessari; promuove la repressione dei reati, ed ha pure AZIONE DIRETTA per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, semprechè tali azioni non sieno ad altri pubblici ufficiali attribuite. »

Ora l'articolo 17 così prescrive: « Tutti gli atti dell'autorità ecclesiastica sono privi d'effetto, se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti di privati. »

Quando un diritto d'un privato è leso, l'interesse privato provvede; ma più grande è il numero e più dannosi gli effetti dei provvedimenti dei vescovi che sono in opposizione colle leggi generali dello Stato, ovvero altrimenti offendono l'ordine pubblico del paese.

Chi deve vigilare sopra questi atti? Chi deve farsi attore contro il vescovo, citarlo innanzi ai tribunali per provocare la dichiarazione che l'atto non ha effetto, e richiedere, ove sia necessario, la condanna dell'autore dell'atto ai danni-interessi? È il pubblico Ministero; e quando l'onorevole guardasigilli, invece di farmi leggere le sue forbite circolari, mi avrà data notizia di un certo numero di procedimenti di questa natura promossi per suo ordine dai procuratori del Re (fra le centinaia che se ne potrebbero iniziare contro abusi dell'alto clero avvenuti dal 1871 ad oggi), allora io dirò che la politica manifesta e dichiarata del Gabinetto non è diversa da una politica occulta e nel fatto osservata. Io aspetto che spunti questo giorno di giustizia, e spero che il Ministero non vorrà continuare nel suo profondo letargo.

Per giustificare poi la mia proposizione, che il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

Ministero ha talvolta non solo tollerato, ma anche premiato o fatto premiare alcuni di questi abusi, permettete, o signori, che io faccia la mesta commemorazione di due nostri benemeriti colleghi, il nome dei quali si associa al ricordo di due orribili abusi episcopali. (*Segni d'attenzione*)

L'uno è l'illustre patriota Giuseppe Natoli, già ministro del Re e membro del Parlamento, prima deputato e poi senatore, sotto il cui Ministero si procedè con fermezza nella quistione dei seminari.

Egli, come sapete, allorquando scoppiò il *cholera* nella sua patria Messina, con una ammirevole abnegazione degna di servire d'esempio, corse ad apprestare l'opera sua tra i propri concittadini; e colto dal morbo ferale, ancora in verde età vi trovò la morte, vittima del proprio dovere. Io vorrei che la memoria di uomini simiglianti fosse sacra non solo a noi, ma ai nostri stessi nemici, a quanti hanno in pregio l'onestà, la virtù, l'eroismo. (*Bravo! Bene!*)

Ebbene, signori, sapete che accadde? L'arcivescovo di Messina, che aveva lo stesso cognome Natoli, osò negare a questo nostro degno collega gli onori funebri, perchè morendo non aveva ritrattato ciò che aveva coi voti e con gli atti compiuto in servizio della patria come ministro e come legislatore; gli negò la sepoltura ecclesiastica, non permise che nella chiesa si celebrassero i funerali di questo insigne italiano; vietò finanche che le sue ceneri fossero deposte nel camposanto di Messina, e che una lapide attestasse ai posteri il ricordo delle sue virtù. (*Sensazione*) E dove hanno dovuto essere deposte? In una privata sua campagna, dove, o signori, nel giorno in cui parlo una cassa ignota e deserta racchiude le sue spoglie, perchè l'autorità ecclesiastica si è opposta ostinatamente, con un'indegna perseveranza, contro la quale il nostro Governo nulla ha trovato da opporre. Ora l'arcivescovo Natoli è morto in quest'anno 1875. Prendo la *Gazzetta di Messina*, e leggo: « Ieri ebbe luogo l'accompagnamento della salma di monsignor Natoli. Tutte le autorità civili e militari (*Ilarità a sinistra*), il prefetto, il comandante militare, lo hanno accompagnato, e gli hanno reso gli ultimi onori. »

Oh, vergogna! Questo non è forse autorizzare, incoraggiare l'alto clero a continuare nei suoi colpevoli abusi? (*Bravo! Bene! a sinistra*)

Vi è un altro caso. Il povero Gaetano Caruso, deputato e consigliere di Cassazione, trovavasi in Palermo in fin di vita. L'arcivescovo Celesia, uno di quelli che non hanno voluto mai chiedere l'*exequatur*, e ciò non ostante il Ministero ha trovato

modo di farlo risiedere nel magnifico palazzo arcivescovile, costui si accosta di persona più volte presso il letto del moribondo, gli presenta una ritrattazione acciò egli la sottoscriva, ed era concepita in questi termini:

« Io Gaetano Caruso, consigliere di Corte di cassazione e deputato al Parlamento, abiuro e ritratto tutti gli atti del Governo italiano ai quali ho potuto contribuire colla mia qualità, e che sono contrari alle encicliche, alle circolari, alle istruzioni ed alle massime della Corte papale. »

Quel povero moribondo aveva ancora coscienza di sè; rispose, con serena dignità, che egli rendeva conto a Dio, nella tranquillità del suo animo, di ciò che nella vita pubblica aveva fatto. Respinse la prima e la seconda volta le crudeli suggestioni; ma furono parimente al Caruso ricusati funerali e sepolcro.

Ora, o signori, per non moltiplicare altri fatti numerosissimi di questa natura, a fronte di un tale sistematico abituale contegno di una gran parte dell'episcopato italiano, non è scusabile l'inerte inazione del Ministero ossequente.

L'onorevole guardasigilli ci diceva avanti ieri: A questa legge delle guarentigie noi dobbiamo la pace, la tranquillità di cui godiamo; ma io dirò con Tacito che se si chiama pace la servitù, la tolleranza del male, la non curanza che i tristi compiano i loro propositi antinazionali, io preferisco la lotta, la guerra, la difesa della verità, del dritto, dell'onore del nome nazionale; io ripudio assolutamente la pace indecorosa e vigliacca di cui vi faceste banditori e promotori (*Vivi segni d'approvazione a sinistra*)

Su questo terzo argomento dell'interpellanza, io rivolgo al Ministero le seguenti domande:

« 1° Quale condotta il Ministero intende serbare verso tutti gli ecclesiastici, i quali non crederanno di poter accettare nella loro coscienza come obbligatorie le dottrine del Sillabo e della infallibilità, allorchè i vescovi per tal motivo li assoggettino a persecuzioni, privazioni di benefici, rifiuto delle chiese ed altri impedimenti all'esercizio del loro ministero? »

« 2° Qual contegno intende tenere il Ministero, e quali disposizioni emanare, per reprimere gli abusi di ecclesiastici, i quali, esercitando violenza sulla coscienza dei moribondi, tentino strappare ai medesimi ritrattazioni politiche, ed in difetto pretendano ricusare ai medesimi la sepoltura ecclesiastica? »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

« 3° Quali disposizioni intenda emanare per reprimere e far cessare l'abuso d'imporre ai compratori dei beni, una volta ecclesiastici, segrete contrattazioni colla Chiesa, con cui si obblighino a restituire in determinate eventualità i beni od il prezzo, e talvolta con pagamento anticipato di alcune somme nell'atto della convenzione, ottenuto con abuso dei mezzi spirituali? »

« 4° Se il Ministero intenda ordinare ai procuratori del Re di procedere d'ufficio, e come parte principale, promovendo i relativi giudizi davanti ai tribunali competenti, a norma dell'articolo 139 della legge sull'ordinamento giudiziario, per far dichiarare la civile inefficacia dei più importanti atti abusivi dell'autorità ecclesiastica lesivi delle leggi e dell'ordine pubblico dello Stato? »

« 5° Si chiede comunicazione di un notamento delle pensioni e sussidi accordati dall'attuale amministrazione sui fondi degli economati a preti sospesi o perseguitati dai vescovi per causa politica o pei sopraccennati dissensi religiosi. »

Di un quarto argomento vi tratterò brevemente riguardo alle elezioni popolari dei parroci, dopo un breve riposo.

(L'oratore si riposa dieci minuti.)

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, le do la parola per riprendere il suo discorso.

Invito gli onorevoli deputati a volersi recare ai loro posti.

MANCINI. Onorevoli colleghi, riconoscente per la generosa indulgenza che mi accordate, non ne abuserò ancora lungamente; e dirò brevi parole sopra due soli altri argomenti.

L'uno di essi riguarda le elezioni popolari dei parroci.

Voi sapete che in varie parrocchie del Mantovano, in alcune della Sicilia, ed in qualche altra provincia del regno, le popolazioni furono mosse ad eleggere, con pubbliche ed ordinate votazioni, i loro parroci, spinti a ciò dalla pervicace ostinazione dell'autorità episcopale, la quale ricusava di dare ad esse quei pastori che già conoscevano, e che colla qualità di vicari, dagli stessi vescovi già destinati, avevano amministrato loro per alcuni anni i conforti religiosi, ed avevano conquistata la loro fiducia ed il loro affetto. Si radunarono i capi di famiglia, e con calma, tranquillità ed ordine perfetto, facendo intervenire un notaio il quale attestasse, in forma pubblica e solenne, la loro volontà, prescelsero ed elessero a loro parroci coloro i quali si trovavano nell'esercizio dell'ufficio di semplici vicari.

Nulla potendosi osservare sulla moralità di codesti ecclesiastici, un'autorità superiore si sarebbe stimata non solo moralmente obbligata, ma felice di poter confidare queste popolazioni a pastori amati e simpatici, i quali non avrebbero mancato di adempiere agli uffici del ministero ecclesiastico con sicuro profitto.

Nella parrocchia di San Giovanni del Dosso, che fu la prima ad iniziare questo movimento popolare, era un vicario a nome D. Lonardi.

Costui si trovava regolarmente deputato al governo della parrocchia in qualità di vicario, e la sua nomina era stata avvalorata dal *placet* dello Stato. Il vescovo di Mantova, da cui dipendeva, è uno di quelli a cui manca l'*exequatur*, e che perciò non può fare verun atto efficace di giurisdizione. Ora costui pretese di nominare a quella parrocchia un altro parroco con una nomina evidentemente inefficace e nulla. Ne sorse un conflitto fra quella popolazione ed il vescovo col suo nuovo parroco. Il vescovo, interpretando l'elezione dei padri di famiglia come un atto di ribellione alla sua autorità, e peggio forse ancora scorgendovi la prima iniziativa di un ritorno a quelle primitive tradizioni della Chiesa, che sono rammentate dall'illustre Rosmini come istituzioni di diritto divino, accorse immediatamente ad impedire che l'avvenuta elezione avesse effetto, e poscia trapassò fino a sospendere ed escludere dalla comunione dei fedeli il D. Lonardi, non senza minacciare l'interdetto della Chiesa.

Più tardi ha suscitato alcuni degli individui di quella parrocchia, devoti al partito del vescovo, i quali hanno citato il D. Lonardi davanti al tribunale, acciò sia obbligato ad uscire dalla chiesa.

Non è questo il luogo, nè il tempo di apprezzare un'azione somigliante; questo io so soltanto che una deputazione, fra le persone del luogo, si rivolse a me chiedendomi di assumere la difesa dei diritti popolari e del buon pievano: ed io risposi che senza veruna remunerazione, ma per adempimento di un civico dovere, e per il bene morale delle popolazioni, me ne sarei ben volentieri incaricato.

A me pareva che la nostra amministrazione dovesse essere la prima a portare qualche aiuto ad una situazione così grave e violenta.

L'onorevole marchese Carlo Guerrieri-Gonzaga, che ha pubblicato importanti lettere sulla materia delle riforme ecclesiastiche, e le cui narrazioni debbono ispirarci piena fiducia, assicura di essersi personalmente presentato all'onorevole ministro di grazia e giustizia, chiedendogli se si potesse almeno fare assegnamento sopra la buona disposizione e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

propensione del Governo, per non far morire di fame il don Lonardi, accordandogli, se non il beneficio, almeno tale un equo e congruo assegno per cui avesse potuto campare decorosamente la vita e continuare a prestare il suo servizio parrocchiale.

Quanto alla legalità della posizione del don Lonardi, non incontravasi difficoltà, poichè se anche la sua nomina a parroco fosse nulla ed inefficace ecclesiasticamente (non intendo pregiudicare una questione degnissima di studio e maturo esame); agli occhi delle leggi civili non sarebbe mai cessata in lui la qualità di vicario di cui era stato legittimamente investito, mediante decreto vescovile, munito del *placet*; quindi poichè la nomina del parroco successore che il vescovo ha preteso fare, è certamente inefficace e civilmente inesistente, la posizione del Lonardi, che i suoi parrocchiani chiamano parroco, almeno nella qualità di vicario è legalissima ed irreprensibile.

L'onorevole guardasigilli, ieri ci diceva, che egli non ha nè incoraggiato, nè avversato queste elezioni popolari. Ma ci assicura il Guerrieri, che il ministro gli promise almeno che sui fondi dell'Economato non avrebbe mancato di far somministrare gli assegni necessari al sostentamento del pio ed onesto sacerdote fino a che non si fosse risolta la controversia.

Ebbe infatti don Lonardi un primo ben modico sussidio, e simile trattamento ebbero pure un parroco vicino ugualmente eletto dal popolare suffragio: ma all'improvviso (bisogna dire che abbiano mirabile influenza ed autorità le parole del vescovo di Mantova, ribelle alle leggi dello Stato, e che non è vescovo al cospetto delle leggi medesime) è stato immediatamente ricusato dal ministro ogni ulteriore sussidio (così scrive il Guerrieri) a questi disgraziati parroci.

Io non so se questo sia vero; spero che l'onorevole guardasigilli possa smentirlo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non è vero.

MANCINI. Quando egli mi risponde che il fatto non sussiste, io me ne rallegrerò con lui. Ma non intendo pregiudicare la questione di diritto, che sarà esaminata da competenti magistrati: come giureconsulto credo poter sostenere che i canoni antichi della Chiesa, i quali autorizzano e stabiliscono le elezioni popolari non furono mai abrogati in una maniera chiara, positiva e civilmente efficace; che il Concilio di Trento stabilì unicamente doversi il vescovo assicurare, mediante esame, della idoneità; ma nella stessa guisa in cui, se vi ha un patronato, ciò non esclude che il vescovo esamini e giudichi la idoneità. La verità è che furono le così dette Regole

della romana cancelleria, e più tardi i Concordati, che modificarono le antiche forme elettive della Chiesa primitiva, e vi surrogarono l'usurpazione, lasciandoci chiamare così, consumata dai vescovi e dai papi.

Ora, poichè i Concordati hanno cessato di esistere; le regole della Cancelleria romana non furono ricevute mai nell'ex-reame di Napoli, e nè anche in altre regioni italiane; converrà imparzialmente esaminare quale sia la condizione giuridica di questi parroci.

Ma per ora non è di ciò che il Parlamento deve occuparsi, ben si debbe lasciarne il giudizio ai tribunali, innanzi ai quali potrà farsi benanche rilevare la contraddizione che vi è nel negare a cittadini e capi di famiglia la capacità dell'elezione, mentre si credono autorizzati a farsi attori in giudizio contro l'eletto, in vece del vescovo, altri capi di famiglia di quello stesso comune, benchè in assai piccola minoranza, a fronte della immensa maggioranza che fece l'elezione e che è convenuta in questo singolare processo.

Ora domando all'onorevole guardasigilli, come sia vero che non incoraggia e non avversa almeno queste elezioni popolari, se veramente egli intenda che gli eletti manchino de' mezzi per vivere durante il processo, e l'anormale condizione delle parrocchie. Se egli mi risponderà che ciò non è vero, e che egli continuerà a somministrare a questi buoni curati amati dal popolo, secondo le promesse fatte, quei sussidi che sono necessari per il loro decoroso sostentamento, io sarò lieto di avere provocato questa sua dichiarazione in occasione della presente interpellanza.

Chiedo adunque dal Ministero:

« 1° Una dichiarazione speciale e concreta sul sistema che intende adottare nei casi in cui abbiano luogo codeste elezioni popolari, e specialmente allorchè le elezioni caddero sulle persone degli stessi sacerdoti già investiti con regio *placet* della amministrazione della parrocchia in qualità di vicari od economi, e quando la nomina del successore si pretendeva fare da un vescovo non riconosciuto, nè munito di *exequatur*.

2° Se ad ogni modo, in pendenza delle liti e delle controversie dipendenti da codeste elezioni popolari, intende corrispondere agli eletti, allorchè siano di commendevoli costumi, periodici assegnamenti o sussidi che provvedano al loro decoroso sostentamento. »

L'ultimo degli argomenti, di cui mi rimane a par-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

lare, è in vero, signori, di importanza grandissima per due delle provincie italiane, per Napoli e per la Toscana.

È notissimo che non era lo stesso in tutta Italia il diritto pubblico ecclesiastico relativamente agli acquisti della Chiesa.

In alcune provincie, come nel Piemonte, ove erasi pubblicata la legge del 5 giugno 1850, ed in Lombardia, dove imperava il paragrafo *Collegiis*, poteva la Chiesa, potevano gli istituti ecclesiastici acquistare, purchè intervenisse l'autorizzazione del principe. Ma nella Toscana, in virtù delle leggi Leopoldine sull'amministrazione delle manimorte, che dicevansi *non esenti*, e nelle provincie napoletane, in virtù della sua legge di ammortizzazione del secolo scorso (la quale non aveva fatto che riprodurre l'antichissima Costituzione di Federico II, stata costantemente osservata in quel regno, tranne nel tempo in cui gli Angioini, aiutati all'usurpazione della Corona, sacrificarono i diritti dello Stato alla ambizione politica e pecuniaria dei pontefici), era assolutamente interdetto qualunque acquisto alla Chiesa ed a qualunque istituto ecclesiastico. È verissimo che in Toscana e nel Napoletano i Concordati avevano mutato lo stato delle cose, ed introdotto a pro della Chiesa la capacità d'acquistare, sotto la condizione dell'autorizzazione del Governo; ma, allorché dal Governo provvisorio toscano, per opera del benemerito mio amico Vincenzo Salvagnoli, di cui mi piace ricordare il nome a titolo d'onoranza, si dichiarò che aveva cessato di esistere il Concordato toscano, e che quindi era richiamato in vigore l'antico diritto Leopoldino; e, quando a me pure toccò la stessa fortuna in Napoli, ove, come consigliere della luogotenenza, promulgai il decreto del 17 febbraio 1861, dichiarando ritornata di pien diritto in vigore la legislazione Tanucciana, dubbio alcuno non poteva farsi che per Napoli e per la Toscana fosse divenuto legalmente impossibile, anche con autorizzazione del potere esecutivo, che gli istituti ecclesiastici facessero novelli acquisti.

Giunge il momento della discussione del Codice civile italiano. Nella Commissione che ne fece la finale revisione sorse appunto siffatta questione. Quelle due provincie non volevano perdere la loro posizione privilegiata, e desideravano che fosse estesa a tutto il resto d'Italia. Ma si considerò che il momento in cui si discuteva un Codice non era opportuno per decidere quale dovesse essere il

nuovo ed unico diritto pubblico ecclesiastico dell'intera Italia. Quindi si convenne di scrivere nell'articolo 2 del Codice civile, che gli istituti ecclesiastici fossero considerati come persone, e godessero dei diritti civili *secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico*. In questa guisa la capacità dei corpi morali ecclesiastici, anche dopo l'emancipazione dell'unico Codice civile, rimase inalterata e quale essa era per la legislazione anteriore, e perciò non identica e regolata da norme diverse nelle varie provincie del regno.

Si elevò bensì il dubbio; ma in Napoli, dove abbondano ancora preti e frati cacciatori di eredità, i quali fanno la speculazione di assediare nelle ultime ore i letti dei moribondi per far lasciare una parte dei loro beni alla Chiesa, e spesso anche in danno di parenti poveri, era di somma utilità togliere a costoro ogni lusinga, e non fare dipendere dall'arbitrio del guardasigilli il concedere, o negare l'autorizzazione secondo la legge piemontese del 5 giugno 1850, ma mantenere l'incapacità piena ed assoluta delle antiche leggi d'ammortizzazione napoletane in tutto il suo vigore.

La questione fu esaminata da tutti i corpi consultivi dello Stato, e dal Consiglio amministrativo di Napoli che allora esercitava le funzioni di Consiglio di Stato, e da quella Corte di cassazione consultata a sezioni riunite; ed infine il guardasigilli, riunendo tutti gli studi ed avvisi, come richiedeva la gravità dell'argomento, emise una determinazione di massima, la quale fu consegnata in una Ministeriale del 2 febbraio 1865, allorchè reggeva i sigilli dello Stato l'eminente giureconsulto ministro Vacca.

Permettete che io la legga, attesa la sua importanza:

« Coll'articolo 2 del luogotenenziale decreto del 17 febbraio 1861 vennero richiamati in vigore gli atti legislativi costituenti diritto pubblico ecclesiastico nelle provincie meridionali di terraferma nell'epoca anteriore alla promulgazione del Concordato, in quanto non fossero stati aboliti con espresse disposizioni indipendenti dal Concordato medesimo e non fossero incompatibili con la vigente legislazione ed amministrazione del regno.

« Nel novero di quegli antichi atti legislativi si comprendono le leggi contro l'ammortizzazione, le quali non furono in alcun tempo abolite con espresse disposizioni indipendenti dal Concordato, e nemmeno risultano incompatibili con la vigente legisla-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

zione e amministrazione del regno. Ed anzi, a complemento della vigente legislazione ed a pratica applicazione del disposto coll'articolo 10 delle leggi civili, la riattivazione delle leggi contro l'ammortizzazione occorre opportuna a riempire il vuoto lasciato dal Concordato in materia di competenza di diritti civili.

« Anche le antiche leggi contro l'ammortizzazione adunque debbono, in ossequio al letterale disposto dell'articolo 2 del luogotenenziale decreto summentovato, riconoscere richiamate in vigore, e conseguentemente debbono le persone morali ecclesiastiche nelle provincie napoletane, di regola generale, e salve le eccezioni singolari sancite per leggi speciali, esser dichiarate e trattate siccome giuridicamente incapaci di fare novelli acquisti.

« Il Ministero deve quindi astenersi dal promuovere presso S. M. alcun provvedimento di autorizzazione ad alcuna di quelle persone morali, ad acquistare, a qualunque titolo, per atto tra vivi e per testamento, in quanto cotale provvedimento di autorizzazione potrebbe essere consentito in favore di tale persona, soltanto la quale goda, in potenza almeno, del diritto civile di fare acquisto.

« E il sottoscritto richiede il signor direttore capo della divisione 3^a d'istruire gl'impiegati suoi dipendenti della ministeriale risoluzione di attuazione rigorosa, indeclinabile delle leggi contro l'ammortizzazione, e di provvedere quindi a che ogni dimanda di autorizzazione a persona civile ecclesiastica, a quelle leggi soggetta, a fare a qualunque titolo, sia licenziata con dichiarazione della constatata incapacità giuridica della persona civile stessa ad acquistare, e con avvertenza ancora che veruna disposizione testamentaria in favore di cotale persona civili potrebbe in alcuna maniera avere effetto.

« Il ministro VACCA. »

Dal 1865 fino a che l'attuale amministrazione ha preso il governo degli affari, per quanto a me consta, tutte le domande presentate, e non furono poche, al Ministero di grazia e giustizia per ottenere decreti di autorizzazione a somiglianti acquisti sono state costantemente respinte, ritenendosi i corpi morali ecclesiastici assolutamente incapaci. Non saprei dire se siasi praticato altrettanto per la Toscana.

Ora, o signori, uno dei fatti che luminosamente possono attestarvi come l'attuale amministrazione sia entrata essa la prima a vele spiegate nel mare delle concessioni, dei favori e delle condiscendenze

al partito ecclesiastico, sta nell'improvvisa mutazione di questo sistema e di una pratica fondata non meno sul testo del vigente Codice civile, che su quella dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale del 1861.

Io ignoro il numero preciso delle autorizzazioni concesse dal guardasigilli Vigliani per accettazione di legati e lasciti in favori di chiese, ed anche di ricche cattedrali; sono però a mia notizia non meno di circa 20 decreti reali di tal sorta, che nel solo anno scorso 1874 sono stati emanati con l'accoglimento delle relative istanze dei vescovi e degli istituti ecclesiastici, beneficiati da disposizioni testamentarie.

L'onorevole guardasigilli certamente sarà in grado di fornire alla Camera maggiori notizie e dilucidazioni.

Io non posso astenermi dall'osservare che un mutamento, in materia così grave e delicata, non avrebbe dovuto aver luogo con tanta leggerezza. Doveva considerarsi che tutti i precedenti ministri di giustizia, quasi tutti napoletani, avevano spiegata, interpretata e costantemente eseguita la legge in un senso perfettamente contrario, favorevole agli interessi delle popolazioni, meno propizio alle non mai satolle avidità della parte del clero sollecita di ricchezze e beni mondani; e, non di meno, nell'attuale amministrazione, ecco un primo guardasigilli, che, in opposizione alla legge ed alla costante interpretazione datale fino a lui, toglie sopra di sé la responsabilità d'inaugurare in silenzio un sistema perfettamente contrario, a tutto profitto della Chiesa, e di sostituire in Napoli all'osservanza del Codice civile, circa gli acquisti degli enti ecclesiastici, il decreto del 5 giugno 1850.

È vero che questo decreto fu nel 1862 pubblicato in Napoli, ma fu pubblicato unicamente in relazione e come appendice della *legge sulle opere pie*, e quindi ministri antecessori dell'onorevole Vigliani dal 1862 al 1873 lo reputarono applicabile unicamente agli acquisti dei corpi morali laicali e delle opere pie, non già come abrogativo del Codice civile circa gli acquisti della Chiesa.

Ma, ripeto ancora una volta, la colpa e la responsabilità, nonchè l'indizio del sistema del Ministero attuale nelle materie ecclesiastiche, sta nell'aver esso il primo adottato in ciò una massima affatto opposta a quella invalsa da tredici anni, affrontando il pericolo che innanzi ai tribunali tutti questi decreti di autorizzazione vengano dalle parti

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

interessate impugnati come incostituzionali e ripugnanti alla legge.

Io dunque, su quest'ultimo argomento, rivolgo al Ministero le seguenti domande:

« 1° Se intenda comunicare alla Camera un nota-mento di tutte le domande di autorizzazione presentate dal 1866 al 1873 da istituti ecclesiastici delle provincie napoletane e toscane, e costantemente dal Ministero respinte;

« 2° Ed un simile notamento delle autorizzazioni accordate dall'attuale amministrazione, mediante decreti reali, dal 1873 fino all'epoca presente, col-l'indicazione degli enti morali autorizzati e dell'en-tità dei lasciti. »

Signori, è tempo che io mi arresti. Quanto ho detto basta, anzi eccede il bisogno, per riconoscere pienamente provata la proposizione generale colla quale ho esordito.

Non importa se alcuno di questi fatti possa es-sere chiarito inesatto; sarei anzi felice se ciò per molti risultasse: non importa che si sollevi intorno a taluni di questi fatti il tentativo di scusarli con una od altra maniera di argomentazioni; io abban-dono alla vostra coscienza, al vostro apprezzamento il giudizio complessivo della politica ecclesiastica del Ministero.

Ma pensate, o signori, che il vostro voto traspor-terà nella maggioranza di questa Assemblea la re-sponsabilità che fino ad ora pesava unicamente sul potere esecutivo. Se voi giudicherete essere questo l'indirizzo politico di cui l'Italia ha bisogno, se tro-verete che per questa via, sacrificando l'autorità dello Stato e delle sue leggi, si possa giustamente, e con profitto, mirare allo scopo della conciliazione, che sta in cima dei pensieri e desiderii dell'attuale Ministero; francamente ditelo al paese, accettate di dividere così grave responsabilità col Gabinetto.

Certo a me ed a' miei amici mancherebbe il co-raggio di farlo; e voglio confidare che molti, nelle varie parti di questa Camera, nè pur si associe-ranno al sistema ministeriale. Sarà questo veramente il modo per poter discernere quali siano in questa Assemblea, indipendentemente dai vecchi partiti, gli uomini politici che approvano ed accettano il programma della conciliazione, cioè dell'abdicazione de' diritti dell'Italia in faccia al Vaticano, e quelli che vogliono che alti si mantengano il nome e la dignità della nazione italiana... (*Rumori a destra*)

Signori, sono inutili i susurri, nè credo avervi dato causa. Chiamate le cose con quel nome che vi piace, ma non potrete mettere in dubbio che, lad-dove un tal sistema potesse essere approvato dalla autorità dei vostri voti, dirò di più, legittimato ed incoraggiato, esso non potrebbe mancare di proce-dere oltre e sempre più svilupparsi ed estendersi lo-gicamente e dialetticamente, e voi stessi non sareste più in grado d'impedire od arrestare le legittime conseguenze dei passi inoltrati in questa via perico-losa.

È necessario adunque che si sappia se questa po-litica merita o non merita approvazione. Agli occhi miei, ciò che vuole questa politica, la pace ed il ravvicinamento coi nemici d'Italia, è non solamente cosa impossibile, ma pernicioso e funesta.

MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE. Assurda.

MANCINI. È impossibile, signori, perchè non pos-sono stare insieme la vita e la morte, la luce e le tenebre. Non si tratta d'incontrarsi sopra un ter-reno comune, quando l'antagonismo è completo ed inconciliabile, perchè da una parte si professa irremovibilmente la negazione assoluta di tutti i principii della civiltà moderna, nè solo in Italia, ma in tutto il mondo. Quand'anche voi vogliate acconsentire al contatto, sarà evidente l'impotenza infeconda del-l'opera vostra.

Lungi da me il pensiero di consigliarvi una po-litica di persecuzione e di violenza. Sincero amico della libertà, io la rispetto in tutti, e negli stessi miei avversari. Ma rispetto ed amo la vera libertà, non quella che, usurpandone il prestigio ed il nome, consacri la servitù degl'inferiori e dei deboli, legittimando il despotismo e l'oppressione de' po-tenti che dall'alto comandano. Rispetto quanto voi il sentimento religioso, la libertà della coscienza, come il più sacro dei diritti del più elevato e del più umile de' nostri concittadini, il diritto che ha ogni uomo di credere in Dio e di adorarlo come ei voglia; e mi troverete pronto ognora a difendere con voi, e contro di voi, da qualunque detrimento ed offesa questa, che è prima radice di tutte le altre libertà civili e politiche.

Non persecuzione adunque; ma nè anche l'ol-traggio e vilipendio dello Stato; e le sue leggi non siano lettera morta. Queste leggi rappresentano appunto la tutela dei diritti della rimanente massa dei cittadini, sicuri e liberi all'ombra di questa au-torevole protezione; coloro i quali non si turbano dell'offesa delle leggi e dell'ordine stabilito, e tolle-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

rano che lo Stato perda la sua forza, si indebolisca, s'inchini, ed abdichi e transiga, e discenda con fazioni ribelli ad ignobili componimenti, è menzogna che essi sacrificano al culto della libertà; no, costoro uccidono la libertà, la riducono una mendace larva, un'apparenza, un nome senza realtà.

Perciò questa alleanza da voi vagheggiata non può essere desiderabile; essa sarebbe invece esiziale e funesta all'interno, come all'estero.

Funesta all'interno, perchè, o signori, in brevi anni, ottennebrati gli animi dal contagio del fanatismo, e corrompendosi con lo spirito pubblico le istituzioni e gli uomini incaricati di sostenerle, la nostra vita nazionale potrebbe correre (tolga il cielo che io fossi una sinistra Cassandra!) pericoli materiali ed intellettuali, pericoli politici, legislativi e costituzionali. Ogni alleanza, ogni ravvicinamento al potere delle tenebre, sarebbe mortale. Sarebbe lo stesso che costringere ad abbracciarsi l'Italia giovane, libera, edificata sulla pietra angolare delle guarentigie civili, col fantasma decrepito del medio evo; sarebbe rinnovare la tirannica crudeltà dell'antico Mezenzio, il quale condannava i vivi, cui voleva infliggere un supplizio, agl'impuri e tormentosi amplessi di putrefatti cadaveri!

E di gravi pericoli sarebbe feconda anche nell'estero. E perchè? Non perchè io creda dovere l'Italia, anzichè in sè stessa, cercare da altri potenti Stati ispirazione ed impulsi. Penso io pure col guardasigilli, che ogni Stato debba dalle sue proprie condizioni attingere una politica autonoma ed indipendente. Ma quale politica è la vostra? Osate chiamare politica nazionale ed italiana quella della debolezza e compiacenza verso la Corte pontificia? (*Rumori a destra*) Risalite indietro quanto vi piace nella storia della nostra nazione, e nei ricordi delle sue glorie e delle sue sventure, e fatemi vedere in quali pagine del passato si trovino scritti simili fasti codardi e vergognosi. Forse li fornì la repubblica di Firenze nel suo memorabile conflitto con Sisto IV? Forse quella di Venezia, allorchè fieramente resistè all'interdetto di Paolo V? Forse i precedenti della vostra politica sono le lotte gloriose sostenute con la Corte di Roma da Vittorio Amedeo e Carlo Emanuele di Savoia, da Pietro Leopoldo in Toscana, dal Tanucci in Napoli, dove procedendo ancora più indietro incontrereste le grandi figure di Roberto Guiscardo, di Ruggiero, di Federico II?

No, signori, tutta la storia italiana, voi lo sapete, non si compone che di un combattimento lungo, in-

cessante, perenne, contro il nemico irreconciliabile dell'Italia, contro il nemico della costituzione, della potenza e della nazionalità italiana; e questo nemico secolare si chiama il Papato, coi suoi roghi, con le sue maledizioni, con la sacrilega invocazione sul sacro suolo d'Italia delle armi straniere! (Bene! Bravo! *a sinistra* — *Movimenti a destra*)

Se volete fare una politica italiana, tenetevi lontani da ogni solidarietà con lui. Fate giustizia imparziale a tutte le credenze religiose, amministratela senza alcun divario per tutti i cittadini, fate che le leggi sieno rispettate ed osservate; ma vegliate assiduamente contro le insidie e le ambizioni di terrena potestà dell'antico oppressore e dell'incorreggibile perturbatore degli Stati. Ecco la sola politica che in Roma a noi conviene; ecco la via nella quale l'Italia potrà continuare il suo glorioso viaggio verso la meta della civiltà, e meritare onorato posto tra le grandi e libere nazioni, a cui s'inchinerà riconoscente la storia del mondo avvenire. (Benissimo! Bravo! *a sinistra ed applausi*)

GUERRIERI-GONZAGA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Accenni il suo fatto personale.

GUERRIERI-GONZAGA. Annunziare il fatto personale è come esaurirlo.

L'onorevole deputato Mancini mi ha fatto l'onore di pronunziare due volte il mio nome noverandomi fra coloro i quali dissentono dalla politica ecclesiastica seguita dal Ministero, ed io non nego che il mio dissenso esiste: ma esso non esclude affatto il concetto dei due programmi che ha voluto attribuire al Ministero.

Quando mi sarà aperta la bocca nella questione generale, io esporrò le mie ragioni, le quali m'inducono a fare appello alla lealtà del Ministero, perchè riconosca gli errori in cui, secondo me, è incorso nell'interpretazione e nell'applicazione della legge, e vi ponga rimedio.

VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia. Io vorrei potere accelerare, per quanto è possibile, il compimento di questa discussione, perchè sento quanto debba premere alla Camera di condurla a termine e venire a pronta conclusione; ma tutti coloro che hanno ascoltato il lunghissimo discorso, e potrei dire il lunghissimo atto di accusa dell'onorevole Mancini, comprenderanno che, per quanto io mi studiassi di attenermi alla legge della brevità, oggi non potrei, se non protraendo ad ora tardissima questa seduta, compiere la parte mia.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

Pertanto io prego la Camera a volermi concedere di rimandare a domani la mia risposta. Prendo però impegno fin d'oggi di essere, per quanto è possibile, breve e conciso.

Voci. Sì! sì! A domani! Ha ragione!

PRESIDENTE. Domani alle due seduta pubblica.

Voci. No, al tocco! Perchè alle due?

PRESIDENTE. Avverto che alle undici ci sono gli uffici a cui intervenire.

La seduta è levata alle 5 55.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della interpellanza del deputato Mancini al ministro di grazia e giustizia sopra atti e tolleranze in materia ecclesiastica contro le leggi e il diritto pubblico dello Stato.

2° Seguito della discussione del progetto di legge sull'affrancamento dei boschi demaniali dai diritti d'uso.

